

DIRITTO | GRANDI TEMI
collana diretta da Paolo Cendon

I

I nuovi danni alla persona

I soggetti deboli

VOLUME I

a cura di
Paolo Cendon, Stefano Rossi

ARACNE

I nuovi danni alla persona

I soggetti deboli

VOLUME I

a cura di

Paolo Cendon, Stefano Rossi

Contributi di

Marco Azzalini, Giuseppe Buffone, Lorenzo Gremigni Francini
Anna Lorenzetti, Martina Montanari, Anna Maria Occasione
Silvia Orrù, Barbara Pezzini, Stefano Rossi
Maria Grazia Sangalli, Tiziana Vettor, Maria Virgilio



Indice

Parte I

La debolezza per motivi di salute

- 9 I malati
Marco Azzalini
- 51 I malati di mente
Giuseppe Buffone
- 97 I morenti
Stefano Rossi

Parte II

La debolezza per motivi di età

- 211 Il nascituro
Silvia Orrù
- 277 I bambini
Martina Montanari
- 419 Gli adolescenti
Anna Maria Occasione
- 463 Gli anziani
Lorenzo Gremigni Francini

Parte III

La debolezza per motivi di genere

- 509 Le donne
Anna Lorenzetti
- 589 Le donne lavoratrici
Tiziana Vettor

6 I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli

651 Le persone omosessuali
Maria Grazia Sangalli

717 Le persone transessuali
Barbara Pezzini

759 Le persone che esercitano la prostituzione
Maria Virgilio

Le persone che esercitano la prostituzione

MARIA VIRGILIO

Principi

- *L'esercizio della prostituzione, sia per chi la offre e sia per chi la domanda, non costituisce reato ed è lecito; tuttavia il contratto tra le due parti è nullo perché, essendo contro l'ordine pubblico e il buon costume, ha causa illecita. Chi ha eseguito la prestazione non ha il diritto di pretendere il pagamento e il pagamento effettuato non è ripetibile.*
- *In caso di invalidità sofferta per fatto illecito del terzo (incidente stradale) l'impedimento e la riduzione della attività di prostituzione non costituisce danno risarcibile perché il guadagno della prostituta è conseguenza di rapporti che non hanno tutela legale per la illiceità della causa.*
- *La prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo, qualora sia dimostrato che è svolta dal prestatore del servizio senza alcun vincolo di subordinazione (per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive), sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.*

SOMMARIO: 1. Il mestiere più antico del mondo?, 760 – 2. Definizioni, natura e generalità, 762 – 3. Il codice penale del 1930 e la legge Merlin del 1958, 773 – 4. La criminalizzazione indiretta, 777 – 5. Prostituzione minorile, 785 – 6. Prostituzione e immigrazione, 791 – 7. Prostituzione e « questione sicurezza », 800.

Casistica

IL CLIENTE FAVOREGGIATORE — Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto, accompagna in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione (Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2011, n. 36392, CED, 2011).

TASSABILITÀ DEI PROVENTI — Deve affermarsi l'assoggettabilità ad iva dell'attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppure contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme

etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l'attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo (Cass., sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10578, CED, 2011).

LAVORATORE AUTONOMO — La prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo, qualora sia dimostrato che è svolta dal prestatore del servizio: (a) senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive; (b) sotto la propria responsabilità; (c) a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente. Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se ricorrono tali presupposti (C. giust. 20 novembre 2001, causa C-268/99, www.curia.europa.eu).

1. Il mestiere più antico del mondo?

Legislazione Cost. 2, 3, 13, 32 — c.p. 531, 532, 533, 534, 535, 536 — l. 20 febbraio 1958, n. 75

Bibliografia Cantarella 1967 — Cutrufelli 1981 — Staderini 1983 — Virgilio 1987 — Mereu 1988 — Pateman 1988 — Tatafiore 1994 — Tatafiore 1998 — Sapio 1999 — Tatafiore 1999 — Virgilio e Zorzella 2001 — Tabet 2004 — Bernstein 2009 — Sarasini 2012 — Serughetti 2013

Prostituzione. Etimologicamente: *pro statuere*, cioè porre davanti, esporre in vendita. Lavoro sessuale? Sesso commerciale? Donna? Uomo? Transessuale? Travestito? Omosessuale? Minori, migranti? La/e prostituzione/i? *Escort, sex-worker?* (Staderini 1983; Tatafiore 1994; Tatafiore 1998; Bernstein 2009; Sarasini 2012).

Qualunque sia oggi l'approccio scelto per una indagine su quello che ci si ostina a definire come il « mestiere più antico del mondo » (e quindi anche la prospettiva qui adottata delle categorie giuridiche del danno e dei soggetti deboli), l'assunto del luogo comune viene subito messo in crisi dall'analisi storica e vengono in evidenza le rilevanti trasformazioni intervenute e le ambiguità intrinseche di tutti i vari scambi tra sesso e denaro di cui la prostituzione costituisce una parte: pornografia su carta e su video, spettacoli, telefoni erotici, scambi virtuali (Tatafiore 1999).

Emerge anche l'insoddisfazione odierna per il termine — pretesamente univoco — di « prostituzione », che è manifestata efficacemente dall'ormai diffuso e consolidato rifiuto dello stesso, rimpiazzato con concetti diversi e più generali (mondo prostituzione, pianeta prostituzione) o dalla preferenza per il plurale (le prostituzioni).

Permane invece come modello base di riferimento — nonostante le realtà plurali — quello della « prostituta, donna e adulta » (per questo abbiamo preferito

la collocazione nella parte del volume dedicata a « La debolezza per motivi di genere ». In tal senso anche il dato normativo è alquanto palese e scoperto: l'art. 3, n. 5, l. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), quando sanziona « chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore », suppone che la prostituzione possa essere esercitata solo da una donna. Per non parlare poi del termine « meretricio », che è storicamente riferito solo alla prostituzione femminile. Del resto le norme del codice penale 1930 dall'art. 531 all'art. 536 (poi sostituite nel 1958 dalla legge Merlin 75/1958) contenevano ripetuti riferimenti alla prostituta « donna »; il che è ancor più significativo se si considera che rarissime sono le norme del codice penale che utilizzano tale termine (Virgilio 1987).

La prospettiva (qui praticata) del danno patito opera dal punto di vista dell'offerta di mercato e dunque in questo senso è certamente la più tradizionale. Infatti la attenzione pubblica è stata ed è prevalentemente rivolta a chi offre la prestazione; solo in secondo piano troviamo il cliente che pure è indispensabile a costruire la domanda (Cutrufelli 1981) e da ultimo consideriamo i terzi che ruotano (con vario ruolo, a cominciare da quello obiettivamente scomodo del pubblico spettatore esterno) attorno alla prestazione richiesta e offerta sul mercato. Tuttavia partire dal danno patito ha il vantaggio di suggerire una dimensione unitaria di indagine che riesce a focalizzare i diritti posti in capo a chi esercita la prostituzione (Sapio 1999; Virgilio e Zorzella 2001) e quindi comporta una ricerca necessariamente trasversale alle varie eterogenee normative che tutt'oggi si intrecciano in materia.

Quanto al ricorso alla categoria (prevalentemente civilistica) del « soggetto debole », può apparire incongrua se si considera che qui è riferita a una delle due parti di un « contratto », sia pur un « contratto sessuale ». L'autrice di questa espressione (Pateman 1988), nel domandarsi « Che cosa c'è che non va nella prostituzione? », ritiene che la prostituzione faccia parte dell'esercizio del diritto sessuale maschile e che il contratto sessuale costituisca uno dei modi in cui gli uomini si assicurano l'accesso ai corpi delle donne (Tabet 2004; Marella 2008). È innegabile che la parte che chiede e riceve denaro è collocata, rispetto alla controparte che offre denaro, in posizione di forte asimmetria, aggravata nei casi in cui la fonte della debolezza non inerisca tanto all'esercizio in sé della prostituzione, ma piuttosto alle condizioni di coazione, abuso, povertà in cui la stessa venga a svolgersi (peggiorata innegabilmente — nel nostro attuale sistema — dallo stesso statuto normativo vigente destinato alle persone che esercitano la prostituzione).

Come vedremo, la riflessione sui danni — patrimoniali e non patrimoniali — subiti dalle persone che esercitano la prostituzione è recente, sia per quanto concerne i danni da reato sia per i danni da fatto illecito.

Non ci constano disamine sul danno (patrimoniale e non patrimoniale) e sui parametri della sua quantificazione.

Ovviamente la questione si è posta con maggiore specificità per il danno patrimoniale, legato alla capacità retributiva del soggetto e dunque alla possibilità di considerare l'esercizio della prostituzione alla pari di una attività lavorativa.

Quanto invece al danno non patrimoniale non ci risulta che la particolare

condizione dell'esercente l'attività di prostituzione sia stata giudizialmente manifestata (e/o rivendicata), per essere posta alla base di domande qualificate. E, anche per questo tipo di danno, le spinte al cambiamento vengono dalla legislazione internazionale che obbliga gli Stati a riconoscere forme e procedure di risarcimento del danno a tutte le vittime di reato in generale e, più settorialmente, per le vittime di tratta (ivi comprese quelle, qui rilevanti, a scopo di sfruttamento della prostituzione).

Ci proponiamo dunque di rivisitare la/le prostituzione/i per analizzarne il trattamento giuridico — sia nelle norme formali sia nella effettività giurisprudenziale — con l'obiettivo di indagare non solo gli aspetti, invero speculativamente ridotti, relativi al danno (e al suo risarcimento), ma anche di sviluppare una ricognizione dei possibili profili di vulnerabilità in cui possa incorrere chi esercita oggi la prostituzione nell'attuale struttura del mercato del sesso e nel contesto della vigente regolazione giuridica e sociale.

Auspichiamo che tale indagine, così impostata, possa costituire uno strumento utile anche ai fini di orientare le — sempre più — ineludibili riforme legislative (per i profili storici Cantarella 1967; Mereu 1988).

2. Definizioni, natura e generalità

Legislazione Cost. 2, 3, 13, 32 — c.p. 531, 532, 533, 534, 535, 536 — l. 20 febbraio 1958, n. 75

Bibliografia Rescigno 1966 — Alpa 1986 — Virgilio 1997 — Dolcini e Marinucci 2011 — Karadole C., Pramstrahler A. 2012 — Centofanti 2012

Nell'ambito nazionale tre sono i principali testi legislativi che espressamente nominano la prostituzione. In ordine cronologico troviamo: il codice penale del 1930 (con le varie rilevanti modifiche ripetutamente apportate), la legge Merlin del 1958 (che l'art 1, 1° co., d.lg. 1° dicembre 2009, n. 179, c.d. Salvaleggi, ha dichiarato permanere in vigore quanto agli artt. da 1 a 4; 5, commi da 1 a 3; da 6 a 15) e la normativa succedutasi in materia di politiche migratorie dal 1998 ad oggi (un'aggiornata visione penalistica di sintesi di tutti tali testi trovasi in Dolcini e Marinucci 2011).

Un primo dato ci deve far riflettere. In tali testi il legislatore — pur nominando la prostituzione — non ha mai sentito l'esigenza di definirla e di fornirne una nozione. Del resto il legislatore neppure aveva mai avvertito la necessità di indicarne la natura giuridica e di qualificarla direttamente (nelle leggi di ogni tipologia: penali o civili, amministrative o tributarie). A tale silenzio legislativo si contrappone decisamente la realtà di dottrina e giurisprudenza che da sempre ha dovuto supplirvi, assumendosi il compito di individuare e precisare la natura giuridica della prostituzione, traendone le conseguenze interpretative e veicolando gli orientamenti giurisprudenziali. In tal senso:

«Prostituzione significa commercio di prestazioni di natura sessuale, caratterizzato dall'elemento retributivo. L'attività di chi si prostituisce può consistere anche nella esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, senza che intervenga alcun contatto fisico. L'elemento caratterizzante, pertanto, non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, purché risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. Non viene meno qualora la donna si conceda ad una categoria di persone aventi determinati requisiti giacché, nel verificarsi della condizione di appartenenza a tale categoria, ella è disposta a concedersi a chiunque vi appartenga»

(Cass. pen., sez. III, 3 giugno 2004, n. 36157, *FI*, 2006, I, 2, 32)

Nel perdurante silenzio del legislatore la giurisprudenza ha dovuto anche risolvere i problemi derivanti dalle nuove tecnologie informatiche.

Pertanto vi rientra qualsiasi atto sessuale compiuto verso il pagamento di un corrispettivo, anche *inter absentes*, e volto ad appagare la libidine altrui. Dunque costituisce atto di prostituzione il compimento di atti sessuali dietro pagamento di un corrispettivo e su ordine del « cliente », il quale vi assiste tramite un collegamento *internet* ad un sito *web* (Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, *CP*, 2004, 3577).

È anche ravvisabile attività di prostituzione (Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2006, n. 15158, *RP*, 2007, 227) nell'intrattenere via *web.chat* conversazioni con delle giovani che, a richiesta dell'interlocutore, si esibivano in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo rappresentato dal costo della chiamata. La Corte ha constatato come la nozione di prostituzione, anche se non definita legislativamente, corrisponda a un tipo normativo, che è stato delineato dalla giurisprudenza e non può, perciò, essere individuato in base a criteri di valutazione meramente sociali o culturali. Quindi essa si configura quando la persona « mette il proprio corpo alla mercé del cliente, disponendone secondo la volontà dello stesso ». Tale nozione — prosegue la decisione — è conforme allo spirito della l. 75/1958 che — nel sanzionare penalmente i comportamenti diretti alla induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e gli altri descritti dalla norma — rende chiaro, in relazione alla gravità delle pene previste per tali fatti, il disvalore sociale attribuito, secondo il comune sentire, ad atti che implicano l'uso strumentale della propria sessualità per riceverne un corrispettivo.

Determinante è l'interazione tra il soggetto che si prostituisce e il fruitore della prestazione, allorché gli stessi risultino, come appunto nel caso sopra richiamato, collegati, tramite *internet*, in videoconferenza, il che consente all'utente della prestazione, non diversamente da quanto si verifica nell'ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo, di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questo il compimento di atti sessuali determinati, che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che chiede la prestazione sessuale a pagamento.

È l'elemento della interazione che consente di distinguere tra prostituzione (anche se virtuale o a distanza) e mera esibizione del proprio corpo, al fine di evitare una eccessiva dilatazione della nozione di prostituzione, fino a ricomprendervi il rapporto tra fruitore e attrice di film ovvero riviste a contenuto pornografico o il rapporto tra *lap dancers* e clienti dei locali ove le stesse si esibiscono (salva la riconducibilità al concetto di prostituzione di quelle attività ulteriori rispetto alla semplice esibizione, in relazione alle quali il cliente cessa di porsi come mero spettatore passivo).

Così definito, l'esercizio della prostituzione — secondo dottrina e giurisprudenza — non costituisce reato e l'attività è lecita, sia per chi la esercita sia per chi ne fruisce: tuttavia è ritenuta contraria alla morale pubblica e al buon costume alla stregua della intitolazione del tuttora vigente Titolo IX del Libro II del codice penale (Rescigno 1966).

« La tolleranza del meretricio non implica la protezione giuridica di esso attraverso il riconoscimento del valore civile dei contratti che lo concernono (...) alla mancanza di pubblica sanzione penale fa, dunque, da contrappeso equilibratore il regime civilistico di nullità dei contratti di meretricio »

(De Cupis 1951, 145)

Stando ai testi legislativi, la prostituzione consiste — giuridicamente — in una prestazione contrattuale; la causa del contratto di prostituzione (o « di meretricio ») è ritenuta contraria al buon costume. Ne consegue che la causa è illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c., e ciò produce, ai sensi dell'art. 1418, 2° co., c.c., la nullità del contratto.

Ne viene derivato il « carattere turpe » dell'azione di entrambe le parti contrattuali, sia di chi si prostituisce sia di chi ne compra i « favori sessuali », con le seguenti implicazioni:

(a) che chi ha eseguito la prestazione non ha il diritto di pretenderne il pagamento;

(b) che l'omessa corresponsione del prezzo pattuito per la prestazione non costituisce fatto ingiusto ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione (Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2007, n. 45514, *CED*, 2007, in un caso di omicidio e prostituzione minorile omosessuale sulla scia di Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 1975, n. 7910, *RP*, 1976, 134);

(c) che, a vantaggio di chi esercita la prostituzione, il pagamento effettuato non è ripetibile. Lo impone l'art. 2035 c.c. che, delineando la prestazione contraria al buon costume, prevede che:

« Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato. Di più, il cliente nel caso in cui, con violenza o minaccia, ottenga la restituzione della somma già versata, commette il delitto di rapina, in quanto, trattandosi di negozio nullo per illiceità della causa, il pagamento effettuato non è

ripetibile e il profitto conseguito dall'agente con la sua azione è ingiusto, così come ingiusto è il danno per la vittima »

(Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 1986, Aucone, GP, 1987, II, 722)

Le ricadute sul piano penalistico sono nette. Infatti non è configurabile il delitto di estorsione quando il cliente rifiuta il pagamento oggetto del contratto concluso e usi la minaccia per sottrarsi al pagamento della prestazione di cui ha usufruito (Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2001, n. 9348, CP, 2002, II 6). Ma costituisce tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) — e non violenza privata — (Cass. pen., sez. V, 19 aprile 2006, n. 32011, CED, 2006) la condotta di chi, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro (nella specie cinquantamila lire al giorno) per consentire ad altri di esercitare la prostituzione in un dato luogo, in quanto la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un profitto ingiusto.

I riferimenti, appena svolti, ai delitti di rapina ed estorsione in danno delle persone che esercitano la prostituzione ci aiutano a individuare come fattore specifico di debolezza soggettiva proprio la forte esposizione a essere vittima di reati e a subire danni da fatto ingiusto. Il rischio è legato all'esercizio stesso dell'attività — e ai rapporti di potere maschile e di violenza che in esso si esprimono — e alle modalità di svolgimento. Innegabilmente la prostituzione di strada espone in modo più accentuato chi la pratica ad essere soggetto passivo di reati o persona offesa (oltre che danneggiata) non solo dei delitti « specifici » della prostituzione (induzione, sfruttamento, tratta, ecc.) ma anche dei delitti generici che offendono il patrimonio oppure la persona (o entrambi i beni giuridici), nelle diverse esplicazioni previste dal nostro sistema penale, e nelle forme più gravi (oltre che di rapina e estorsione) della violenza sessuale e dell'omicidio, posti in essere dai clienti (ma non solo).

Non ci risultano trattazioni che, pur nell'ambito della ormai invalsa tendenza di studi vittimologici, abbiano esaminato la posizione delle persone che esercitano la prostituzione considerate come vittime di reati. Mancano dati statistici ufficiali e siamo ancora in attesa di un osservatorio nazionale sulla violenza di genere contro le donne. Le indagini di natura sociologica sul c.d. femicidio (gli assassinii di donne commessi da uomini nell'ambito della violenza di genere) non analizzano esaurientemente le caratteristiche sociali delle donne uccise e le relazioni tra autore e persona offesa (la difficoltà di una analisi quantitativa del fenomeno è messa in luce da Farina, 2012 in una delle rare riflessioni su femicidio, prostituzione e tratta sugli omicidi di prostitute da parte di uomini si sofferma la raccolta annuale di dati condotta dal 2005 dalla associazione bolognese "Casa delle Donne per non subire violenza"; nella ultima elaborazione relativa all'anno 2011 sono sviluppate specifiche riflessioni sul punto).

È invece la cronaca giornalistica (la c.d. « nera ») a dar conto della casistica, invero alquanto ricorrente, di episodi di violenza nei confronti di chi esercita la prostituzione. Ovviamente i casi e le decisioni giudiziarie riflettono la variegata realtà e le sue diverse dimensioni.

In ambito giurisdizionale, la rivendicazione dell'esercizio non risulta esser stata premiata ai fini del danno patrimoniale risarcibile per fatto illecito, visto

che la soluzione giurisprudenziale offerta alla questione è stata per lungo tempo l'equiparazione alla casalinga.

Infatti, in caso di invalidità sofferta per fatto illecito del terzo (incidente stradale), l'impedimento e la riduzione della attività di prostituzione non costituisce danno risarcibile perché il guadagno della prostituta è conseguenza di rapporti che non hanno tutela legale per l'illiceità della causa. Così ha deciso la giurisprudenza di legittimità, per cui l'attività di prostituzione, pur se penalmente lecita, è contraria al buon costume

« in quanto è avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta di quelle norme etiche che rappresentano ancora il patrimonio della civiltà in cui viviamo, il commercio per denaro che una donna faccia del proprio corpo, rendendolo disponibile a soddisfare ogni istinto sessuale di qualsiasi *partner* »

(Cass., sez. III, 1° agosto 1986, n. 4927, *FI*, 1987, I, 493; in dottrina Alpa 1986)

Più pragmatica — anche se non dissimile quanto allo sfavorevole risultato economico — la soluzione adottata dal Tribunale di Milano che ha negato il risarcimento del danno patrimoniale relativo ai mancati guadagni discendenti dall'attività lavorativa svolta come prostituta, in considerazione « della notevole incertezza e variabilità che normalmente connota tale fonte di reddito » (Trib. Milano 14 settembre 2004, *GIUS*, 2004, 4228; conforme App. Bologna 13 luglio 2004, *GIUS*, 2004, 4227).

Invece, per restare ancora sul piano economico, la prestazione viene valorizzata quando si risponde affermativamente alla domanda se i « favori sessuali » rappresentino un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. Il problema si è posto per la responsabilità penale nel delitto di concussione (art. 317 c.p.), dovendosi stabilire se la prestazione sessuale possa costituire « utilità ». La Cassazione penale ha sempre positivamente risolto tale quesito ritenendo che costituisca utilità

« tutto ciò che rappresenta per la persona un vantaggio, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un *facere* e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune »

(Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 1998, n. 4317, *CP*, 1999, 1444)

Tuttavia qui la valorizzazione è legata all'« intento di assicurare meglio il conseguimento della tutela a cui è diretta l'incriminazione ». Del resto trattasi di colpire « un comportamento rilevante, certamente condannato dalla consuetudine e dalla opinione collettiva, pregiudizievole per l'immagine della p.a., del tutto estraneo, anzi contrario, ai compiti ed alle finalità dell'amministrazione medesima » (Cass.

pen., Sez. U, 11 maggio 1993, n. 7, *FI*, 1993, II, 552; conformi Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2007, n. 1815, *CED*, 2007; Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2009, n. 9528, *MGI*, 2009; Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2009, n. 30764, *CED*, 2009; Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2010, n. 8894, *RPo*, 2011, II, 750).

Abbandonando il piano economico, significative sono le pronunce che attengono al piano della identità sociale della donna, del suo onore e della sua capacità materna.

La pesantezza dello stigma è riconosciuta dalla giurisprudenza. Infatti si afferma che rivelare l'attività di prostituzione esercitata determina un grave e inevitabile nocimento all'onore (Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2003, n. 21431, *RP*, 2004, 672). In tal caso il fatto di aver reso falsa testimonianza viene giudicato non punibile alla luce dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. per esservi stata costretta dalla necessità di salvare se stessa dal danno nell'onore.

Qui l'esimente è stata applicata alla falsa testimonianza, anche se la situazione di necessità era collegabile a scelte dell'agente — rilevata la differente formulazione rispetto alla descrizione dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. e tenuto conto del divieto di interpretazione analogica in *malam partem* — che si erano sostanziate nel:

«dichiarare alla polizia giudiziaria che “era la prima volta che si portava presso l'Hotel M. e di non conoscere minimamente i titolari dell'esercizio”, lungi dall'essere finalizzata ad aiutare l'E. e la F., che le avevano consentito di esercitare la prostituzione nell'albergo di cui erano titolari, erano all'evidenza dettate dall'intento di non rivelare la sua attività di prostituzione, ciò che avrebbe inevitabilmente determinato un grave nocimento all'onore »

(Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2003, n. 21431, *RP*, 2004, 672)

Lo stigma (lesione all'onore) è bilanciato dalla scissione tra prostituta e madre. Così l'esercizio della prostituzione da parte della madre non è, di per sé, elemento decisivo per supportare la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio:

«anche una prostituta può essere capace di educare convenientemente i figli, qualora sappia circondare del dovuto riserbo e distacco la propria attività sì da impedire, non solo che essi vengano a contatto con il torbido ambiente del meretricio, ma anche che restino moralmente deformati dall'assuefazione a considerarla alla stessa stregua di ogni altra attività lecita, o dalla consapevolezza della cruda riprovazione morale che, per l'attività da essa svolta, ricade sulla madre »

(Cass., sez. I, 13 luglio 1982, n. 4107, *DFP*, 1982, 1226)

Un altro nodo tuttora problematico è quello della configurabilità del delitto di violenza sessuale in danno di prostituta. Nonostante sia stato da già tempo risolto in

senso positivo (Cass., sez. III, 22 gennaio 1965, *GP*, 1965, II, 818, 1065), la questione resta tuttora aperta, come dimostra il fatto che continui a riemergere sotto altri molteplici profili.

È stata avanzata la prospettazione che, nel caso di violenza sessuale a danno di persona che esercita la prostituzione, il fatto sia meno grave, con la conseguenza giuridica, che in tali casi ricorra l'ipotesi di minore gravità del fatto di cui all'art. 609-bis, 3° co., c.p.; tuttavia parte della giurisprudenza ha disatteso tale tesi, sostenendo che la libertà sessuale prescinde dalle condizioni e dalle qualità personali, nonché dal fatto che la donna abbia avuto in passato rapporti con persone più o meno conosciute. Ne consegue che il principio di autodeterminazione della sfera sessuale si applica anche alle prostitute (che « in quanto tali sono professionalmente aduse a rapporti sessuali con sconosciuti »), attenendo alla loro esclusiva disponibilità alla vendita del proprio corpo (Cass. pen., sez. II, 8 gennaio 2009, n. 3189, *RPo*, 2010, 3-4, 241; conforme Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2010, n. 19732, *CED*, 2010 che è ritornata anche sulla discussa configurabilità dello stesso delitto base).

Oppure è stato discusso se il delitto di violenza sessuale in danno di prostituta sia meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tali attenuanti sono state negate dal giudice per le indagini preliminari di Rovereto che tuttavia ha ammesso che:

« nel rapporto tra prostituta e cliente specifiche circostanze fattuali possono attenuare la gravità del reato, quando, ad esempio, la violenza e minaccia esercitata non sia particolarmente intensa ovvero sia per lo più funzionale ad evitare il pagamento del prezzo pattuito ovvero, ancora, insorga nel corso di svolgimento del rapporto sessuale consenziente, non per fredda e lucida premeditazione, ma per dolo d'impeto e che, a ben vedere, la condizione di prostituta della persona offesa potrebbe essere valutata in termini opposti, perché legittima la conclusione che avrebbe facilmente prestato il consenso a rapporti sessuali con entrambi gli imputati, solo che questi si fossero a lei presentati in modo diverso, fossero stati disponibili a pagare il prezzo richiesto ed avessero rinunciato a modalità di consumazione del rapporto sessuale tanto prevaricatorie, violente ed in spregio del senso più elementare della dignità umana. L'aver ciò nondimeno deciso gli imputati di commettere un così grave delitto, costituisce dimostrazione della loro spiccata capacità a delinquere »

(Trib. Rovereto, uff. GIP, 29 marzo 2010, www.dejure.it)

La tesi della minor gravità è stata riproposta (Cass., sez. III, 27 febbraio 2001, n. 12356, *FI*, 2001, II, 607; Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11558, *Z*, 2002, 202) dalla difesa di alcuni agenti di polizia che avevano usato violenza sessuale a una prostituta, immigrata, clandestina, colpita da provvedimento di espulsione; ma la Corte, nel rigettarla, ha sostenuto che « la persona dedita al meretricio non può essere ritenuta un soggetto passivo di categoria inferiore, né la disponibilità a concedere l'uso del proprio corpo dietro compenso può autorizzare a ritenere il fatto di minore

entità (tanto più che spesso si tratta di vicende umane di emarginazione e di desolazione tali da richiedere, invece, una maggiore tutela per il rispetto dovuto alla persona umana e per il bisogno di una maggiore protezione)». L'argomento per cui il fatto sarebbe di lieve entità, perché « la parte offesa non avrebbe avuto esitazione a compiere gli atti incriminati se avesse ricevuto il normale compenso », è espressione di una visione mercantile della persona umana, purtroppo presente nell'epoca attuale. Viene anzi in evidenza tutta la gravità dell'approfittamento di una situazione di inferiorità e debolezza della vittima, cittadina extracomunitaria, sottoposta ad un provvedimento di espulsione, e del conseguente abuso della posizione di potere operato nei suoi confronti dagli agenti di polizia.

La casistica presenta inoltre la vicenda della pretesa di un rapporto sessuale gratuito da parte del pubblico ufficiale nell'ambito della attività di polizia del controllo di documenti (qui ricorre il concorso di reati tra violenza sessuale e concussione).

Aspetti particolari emergono nella giurisprudenza di legittimità. Secondo Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2004, n. 48521, RP, 2006, I, 144 integra un tentativo di violenza sessuale l'usare minaccia — nella specie, con una pistola sparachiodi — per ottenere da una prostituta il consenso alla proposta di consumare un rapporto sessuale non protetto al prezzo di uno protetto. Nel caso di specie l'alternativa penalistica accampata era la configurazione della meno grave ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), per il fatto di aver richiesto, mediante minacce alla persona, la restituzione della somma anticipatamente versata. Ma il cliente fruitore non ha azione civile né per costringere la prostituta ad un fare specifico (rapporto sessuale non protetto) né per ottenere la restituzione di quanto versato per il rapporto non protetto, anche se la prestazione non ha avuto luogo, giacché a norma dell'art. 2035 c.c. chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato. Né la pretesa mediante minaccia di avere un rapporto sessuale non protetto al prezzo già versato per quello protetto può costituire tentata estorsione (tale soluzione veniva argomentata sulla base del danno patrimoniale ingiusto per la prostituta alla quale era stato imposto di accettare un prezzo inferiore a quello preteso per il rapporto non protetto).

Il fatto deve essere qualificato come un tentativo del delitto di violenza sessuale, così intendendo valorizzare l'offesa di un altro bene giuridico, ossia quello della libertà di autodeterminazione sessuale della donna.

È tuttavia in materia tributaria che possiamo registrare una svolta epocale nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle persone che esercitano la prostituzione.

Per lungo tempo infatti la giurisprudenza aveva lasciato nell'invisibilità fiscale i proventi della attività di prostituzione, ritenendoli non assoggettabili ad imposta, anche sulla scorta della risposta negativa del Ministero delle finanze a una interrogazione parlamentare del 31 luglio 1990. Allora i proventi non potevano essere ricompresi in nessuna delle categorie indicate in modo tassativo dal t.u. Imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); neppure potevano rientrare nella categoria

residuale dei c.d. « redditi diversi » (Comm. Trib. prov. Milano 22 dicembre 2005, n. 272, *BT*, 2006, 2, 168).

« La Commissione (...) condivide l'ipotesi avanzata dalla ricorrente sulla determinazione dei proventi, e quindi sulla non tassabilità degli stessi, quali forma di risarcimento del danno *sui generis* a causa della lesione dell'integrità della dignità di chi subisce l'affronto della vendita di sé; analoga considerazione e trattamento dovrebbero avere, proprio per la stretta connessione tra l'utilizzo diretto del proprio corpo e guadagno, i casi, per esempio, di vendita a scopo di lucro di organi propri della persona. In tali casi appare evidente come il provento non possa essere considerato reddito; analogamente la prostituzione, che si differenzia dalla vendita in senso stretto solo per le modalità d'esercizio, in quanto non circoscritta a possibilità d'azione limitate ma continuative, non può essere direttamente produttiva di reddito tassabile, finché il legislatore non interviene per disciplinare specificamente le fattispecie che comportino la vendita o la locazione di parti di sé. In conclusione, poiché "la prostituzione è attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo, il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito di lavoro autonomo o dipendente" (sempre Cass. 4927/86), né fatto illecito perché non sanzionato, con la conseguenza che i proventi di tale attività non possono essere ripresi a tassazione »

(Comm. Trib. prov. Milano 22 dicembre 2005, n. 272, *BT*, 2006, 2, 168)

Oggi la giurisprudenza più recente ha mutato avviso.

Entro questo orizzonte si colloca la prospettazione teorizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10578, *CED*, 2011; Cass., sez. trib., 1° ottobre 2010, n. 20528, *CED*, 2010), nel caso di una ballerina di locali notturni che non aveva contabilizzato e dichiarato i ricavi da lavoro autonomo, aggiuntivi rispetto ai redditi da lavoro dipendente. L'Agenzia delle entrate aveva riscontrato un notevole divario tra le retribuzioni da lavoro dipendente e i versamenti dalla stessa effettuati sui propri conti correnti bancari. Tali versamenti venivano considerati ricavi, in assenza di prova contraria da parte della contribuente (in base al principio secondo cui, in presenza di movimenti bancari ingiustificati, compete alla contribuente l'onere di dimostrare che non sono fiscalmente rilevanti).

Secondo la decisione, la tassabilità della attività (lecita o illecita che sia: *fiscus non erubescit!*) sarebbe imposta oggi dall'art. 34-bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248. c.d. decreto Bersani, (interpretativo dell'art. 14, 4° co. l. 537/1993) secondo il quale i proventi illeciti sono comunque classificati nella categoria reddituale residuale dei « redditi diversi », quindi tassabili.

Di fatto ora l'Agenzia delle entrate sottopone a controlli bancari soprattutto la prostituzione al chiuso. Ma in tal modo si contraddice l'assunto di sempre della

liceità della attività di prostituzione, poiché viene applicata una norma che disciplina invece i proventi illeciti. Viene sancita anche l'introduzione nell'ordinamento del « principio di carattere generale della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza e dunque dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui all'art. 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, essendo normativamente considerati in via residuale come redditi diversi, da ascrivere, appunto, alla lett. f) di detto art. 6 ».

La portata di tale principio è innovativa, perché varrebbe « a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita della attività stessa ».

Ancor più significativa — sempre nella stessa decisione — è la ritenuta assoggettabilità ad Iva di tali redditi, perché fondata sulla natura stessa dell'attività svolta, che diventa rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta in base all'art. 1, d.P.R. 633/1972, « si applica sulle cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio d'impresa o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate ». Orbene, in base all'art. 3, 1° co., d.P.R. 633/1972, « costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte »; si aggiunga il successivo art. 5, 1° co., ove si specifica che « per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse ».

La conclusione avanzata è chiara:

« A tale stregua, deve affermarsi l'assoggettabilità ad Iva dell'attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppure contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l'attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell'ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato, art. 3, 1° co., d.P.R. n. 633 del 1972. La qualificazione della prostituzione in termini di "prestazione di servizi retribuita" risulta, peraltro, già affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del 20 novembre 2001, in causa C-268/99, in cui la Corte aderisce alla giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev'essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 Ce) »

(Cass., sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10578, CED, 2001)

In tale modo, sotto la spinta delle esigenze contributive, l'attività di prostituzione è stata trattata come fonte di proventi illeciti, e, a tale stregua, ha assunto lo *status* di prestazione di servizio verso corrispettivo pur senza essere collocata espressamente in nessuna delle voci reddituali dell'art. 6 e pur senza ancora alcun tipo di collocazione e riconoscimento giuridico (per esempio ai fini di tutela della salute). L'incertezza giuridica è evidente, ma la condizione di « contribuente » della persona che esercita la prostituzione sembrerebbe ormai fatto deciso e concludente.

Tuttavia un recente lavoro (Centofanti 2012) ritiene incompatibile la sottoposizione a obblighi tributari con il divieto di qualsiasi forma di registrazione prescritto dalla legge Merlin (art. 7: sia in forma diretta che indiretta). Tale prospettazione reputa inidonei tutti gli argomenti a sostegno della tassabilità, in forza del principio stesso posto a base della legge che non consente ad alcuno di utilizzare a proprio favore il frutto dell'attività di prostituzione. Tale principio verrebbe sostanzialmente violato, ove lo Stato percepisce — sia pur sotto forma di tributi — una parte dei compensi. Paradossalmente si tratterebbe di un caso di sfruttamento, costituente reato!

Fatto è che — pur in assenza di interventi del legislatore italiano — una rivisitazione in chiave sovranazionale della natura dell'attività di prostituzione è svolta dalla (appena citata) sentenza 20 novembre 2011 della Corte di giustizia (C. giust. 20 novembre 2001, causa C-268/99). Alcune lavoratrici straniere quali « prostitute in vetrina » ad Amsterdam rivendicavano dallo stato olandese il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno in quanto svolgenti « attività economica » come « lavoratrici autonome ».

La Corte ha riconosciuto il loro diritto, perché ha ritenuto che la prostituzione, se esercitata in qualità di lavoratore autonomo, comporta « una attività tramite la quale il prestatore soddisfa a titolo oneroso una domanda dal beneficiario senza produrre o trasferire beni materiali »; dunque « costituisce una prestazione di servizi retribuita » che rientra nella nozione di « attività economica ». In causa il governo del Regno Unito aveva proposto trattarsi di « attività commerciale » (ma la tesi non è stata neppure esaminata dalla Corte). Invece la Corte ha affrontato e respinto nel merito i tre argomenti addotti a sostenere che la prostituzione non potrebbe legittimare il permesso di soggiorno.

Innanzitutto la prostituzione sarebbe vietata. Ma — replica la Corte — « nella maggior parte degli Stati membri la prostituzione non sarebbe vietata in quanto tale ed i divieti riguarderebbero piuttosto alcuni fenomeni che la circondano, quali l'adescamento, la tratta delle donne, la prostituzione dei minori, il prossenetismo e il soggiorno clandestino dei lavoratori ». Anzi la prostituzione, negli Stati membri, è « lecitamente praticata », « tollerata » o « disciplinata ». Anche il secondo argomento è stato respinto, avendo la Corte negato che l'esercizio dell'attività possa essere considerata « una reale minaccia per l'ordine pubblico ». Infine — terzo argomento — non è sostenibile che vi sia una difficoltà di controllo per verificare se le persone che esercitano tale attività siano libere di agire o se invece non siano, in realtà, parti di un rapporto di lavoro subordinato dissimulato.

Del resto, la constatazione che, nonostante l'apparenza di autonomia, di solito

l'attività sarebbe svolta in condizione subordinata rispetto a un prosseneta, non può autorizzare gli Stati a presumere in modo assoluto un rapporto di lavoro dissimulato.

In tal senso la Corte europea ha notato che, se la prostituzione è l'attività, svolta in maniera autonoma, per effetto della quale una persona si impegna personalmente a procurare il soddisfacimento di un altrui bisogno di carattere sessuale, dietro il corrispettivo di denaro o di un'altra utilità economicamente valutabile, allora essa è legittimamente qualificabile come lavoro autonomo, assoggettabile anche alla fiscalità, a patto che « la prostituta eserciti la sua attività in cambio di una retribuzione ad essa totalmente e direttamente versata, senza che la scelta di detta attività o delle modalità del suo esercizio sia imposta da terzi ».

In conclusione, la prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo, qualora sia dimostrato che l'attività di prostituzione è svolta dal prestatore del servizio:

- senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive,
- sotto la propria responsabilità, e
- a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.

3. Il codice penale del 1930 e la legge Merlin del 1958

Legislazione Cost. 2, 3, 13, 32 — c.p. 531, 532, 533, 534, 535, 536 — l. 20 febbraio 1958, n. 75

Bibliografia Merlin e Barberis 1955 — Mantovani 1959 — Leone 1964 — Calvi 1970 — Macrelli 1981 — La Cute 1988 — Pioletti 1995 — Brussa 1998

Nonostante le trasformazioni sociali e le spinte al cambiamento, la legge Merlin continua a essere il punto di riferimento centrale nell'ordinamento giuridico italiano (Pioletti 1995; La Cute 1988; Calvi 1970; Leone 1964; Mantovani 1959).

Per lungo tempo, prima della legge Merlin del 1958, il sistema che regolava il fenomeno della prostituzione era stato fondato sul codice Rocco del 1930.

Ancor prima, il codice penale Zanardelli del 1889 all'art. 350 accordava una diminuzione di pena al delitto di ratto, qualora fosse commesso in danno di una « pubblica meretrice »; e la tutela più attenuata della donna di tutti, cioè della donna che non appartiene ad alcuno, era l'ulteriore riprova della natura indiretta della tutela apprestata alla donna (Onnis 1978), tutelata in quanto dipendente da un uomo, o il padre o il marito.

Dal 1930 tra « i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume » erano ricomprese talune ipotesi (artt. 531-536), poi abrogate espressamente con la l. 20 febbraio 1958, n. 75 recante « Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ». Erano le ipotesi di

istigazione alla prostituzione e favoreggiamento (art. 531); istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella (art. 532); costrizione alla prostituzione (art. 535); tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno (art. 536); tratta di donne e di minori commessa all'estero (art. 537). Tale normativa, che accomunava donna e minori di età, era coerente all'impostazione generale del codice penale allora vigente.

Così la pena per chi induceva alla prostituzione una persona di età minore (uomo o donna) era aumentata se trattava di « una minore conosciuta » ed era raddoppiata « se il colpevole è un ascendente, un affine a linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore » o « se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici ». Dunque l'esistenza di un vincolo familiare tra autore e parte offesa contribuiva ad appesantire il trattamento sanzionatorio. Il vincolo di sangue ed il legame familiare venivano proposti come sede di rapporti affettivi privilegiati e — conseguentemente — il sovvertimento delle regole dell'ordinamento familiare veniva trattato dall'ordinamento penale come un indice di capacità criminale e pericolosità sociale.

Stesso identico meccanismo di aggravante era previsto per il reato di costrizione alla prostituzione con violenza o minaccia e per la tratta di donne e di minori. Infine il codice Rocco puniva l'istigazione alla prostituzione della donna maggiore d'età (sia nella forma dell'induzione che in quella dell'agevolazione) solo se la donna fosse « la discendente, la moglie, la sorella ovvero l'affine in linea retta discendente ».

Precedentemente, il primo modello storicamente adottato in Italia, come nel resto d'Europa, era stato il proibizionismo, cioè quel modello che, proponendosi come obiettivo l'eliminazione della prostituzione, la proibiva.

Molte città italiane, anche prima dell'Unità d'Italia, disposero la chiusura dei postriboli pubblici, nonché il bando delle prostitute; imposero divieti di circolazione delle prostitute per le vie pubbliche, di vestire ori e gioielli, di risiedere vicino a scuole o luoghi di culto. La prostituzione era un peccato o un atto immorale, da eliminare. Sebbene alla condanna morale dovesse conseguire la criminalizzazione di tutti i soggetti coinvolti (cliente, prostituta e lenone), in pratica questa posizione si risolse nella persecuzione della sola donna che si prostituiva. Il bando dalla città e i vari divieti venivano infatti disposti solo per la prostituta, che simboleggiava col suo corpo il peccato e l'immoralità.

Il modello del regolamentarismo fu adottato in Italia con il regolamento Cavour del 1860 (Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione, emesso in data 15 febbraio 1860). Prostituirsi non è un reato, ma è piuttosto una pratica sociale necessaria. Benché costituisca « un male » in termini morali, il suo contenimento veniva giustificato da esigenze non solo morali, ma anche sanitarie.

La politica regolamentarista permetteva la gestione della prostituzione secondo modalità tollerabili da parte della popolazione. Non era il commercio sessuale ad essere motivo di preoccupazione, ma la salute pubblica e l'ordine pubblico.

All'insegna dell'efficienza, i principi cardine del regolamentarismo erano registrazione e controllo. L'isolamento e la segregazione permettevano di circoscrivere

ed allo stesso tempo identificare immediatamente i luoghi.

Segregando le donne, la sensibilità morale dei cittadini non ne era offesa. L'individuazione dei luoghi facilitava anche il riconoscimento delle meretrici, che venivano segnalate e schedate sulla base del principio di «notorietà» (art 17). La prostituzione diveniva uno *status personae* e le donne dedite a questo commercio erano considerate cittadine di grado inferiore. Ogni prostituta veniva privata della carta d'identità e iscritta in un apposito registro. Sottrarsi alla schedatura comportava l'arresto. La polizia, anche tramite le visite mediche preventive obbligatorie, provvedeva alla sorveglianza e al controllo delle donne.

L'esercizio regolamentato comportava inevitabilmente un forte riconoscimento del ruolo e, al tempo stesso, una difficile uscita da tale condizione (sempre illuminante la lettura di Merlin e Barberis 1955; Macrelli 1981).

La legge Merlin, anche nel titolo, si rifà al terzo modello di politica adottata in materia di prostituzione, e cioè all'abolizionismo, espressione che vuole intendere, secondo l'accezione storica, una politica radicale volta ad abolire la regolamentazione, ad eliminare la criminalizzazione e/o regolazione di un fatto considerato privato come quello della prostituzione. Tuttavia l'intitolazione non ha mai perso il suo connotato di forte ambiguità: abolizione della regolamentazione o abolizione della prostituzione? L'idea originaria dell'abolizione della criminalizzazione si confondeva in un'istanza morale di abolizione della prostituzione, facendo leva sul principio illuminista egualitario-libertario secondo il quale in una società di individui uguali non potrebbe esistere la prostituzione delle persone (sui modelli prostituzionali, Brussa 1998).

Conseguentemente l'obiettivo di garantire la libertà e l'uguaglianza delle donne comportava la eliminazione di ogni forma di controllo sanitario e poliziesco (art. 7, l. 75/1958).

In via primaria la legge Merlin abolisce le case di prostituzione e dispone la chiusura di quelle esistenti. A garanzia di tale abolizione stabilisce che nessuno possa essere proprietario di un locale entro il quale venga esercitata la prostituzione (art. 3, n. 1, l. 75/1958).

Secondariamente il testo della legge individua una pluralità di condotte punibili (ma tutte sanzionate con la stessa pena). Infatti l'art. 3 prevedeva ben otto ipotesi, a loro volta ulteriormente articolate.

Subito gli studiosi criticarono la tecnica normativa «rudimentale» (La Cute 1988) che, a causa del metodo casistico adottato, poneva innanzitutto il problema della unicità del reato previsto dall'art. 3 o della pluralità dei reati (con conseguente possibilità di concorso di reati tra i vari numeri previsti).

Anche l'individuazione del bene tutelato offrì subito aspetti di criticità. La collocazione delle norme (a sostituzione degli artt. da 531 a 540) sotto il titolo «Pubblica moralità e buon costume» portò a individuare come bene tutelato la salute pubblica, ravvisando nel sistema delineato dalla l. 75/1958 «un meccanismo volto a tutelare solo indirettamente, cioè senza assegnare ad esso autonoma rilevanza, l'intera gamma degli interessi particolari che fanno capo alla persona che si prostituisce». La prima ricaduta sul piano processuale fu la negazione (nei casi

di sfruttamento semplice, non aggravato da violenza e minaccia) della qualifica di persona offesa dal reato, e dunque della possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale del risarcimento del danno da reato per la persona che esercita la prostituzione (Cass. pen. 12 giugno 1975, *MGI*, 1975; Cass. pen. 26 novembre 1999, n. 285, *CED*, 2000), nonché sul versante dell'imputato della possibilità di fruire della attenuante dell'aver risarcito il danno, prevista dall'art. 62, n. 6, c.p.

Solo più recentemente — non a caso dopo le nuove leggi in materia di traffico di esseri umani — la giurisprudenza ha accolto la tesi dottrinale della plurioffensività del reato, ma solo con riferimento ai casi di sfruttamento della prostituzione aggravata da violenza e minaccia, che offende anche la libertà individuale e l'interesse privato di chi esercita e che comporta il conferimento della qualità di persona offesa, proprio per la lesione arrecata al suo diritto di libertà.

La tappa giurisprudenziale più significativa è quella che interviene sul punto della ammissibilità del concorso di reati tra le fattispecie di sfruttamento violento della prostituzione e quella di estorsione, risolta positivamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. II, 10 giugno 2008, n. 25682, *RPo*, 2009, 6, 406). La « voluta genericità descrittiva della fattispecie » (« chiunque in qualsiasi modo (...) sfrutti la prostituzione altrui »), rappresenta un dato ineludibilmente innovativo rispetto al corrispondente reato di sfruttamento della prostituzione, che l'art. 534 c.p. del codice Rocco aveva tracciato in termini senz'altro più specifici, ma — proprio per questo — di più circoscritta portata applicativa (« chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire mille a diecimila »).

L'antico riferimento alla prostituzione, intesa come condizione di vita, scompare dal panorama della fattispecie; allo stesso modo tramonta la corrispondente configurazione dello sfruttatore come stabile approfittatore di chi esercita il « meretricio ».

Ora — conclude la decisione sopracitata — lo sfruttamento è inteso, secondo la definizione giuridica, come la pretesa di partecipazione ai proventi della prostituzione in modo indebito, che si concreta nella ricezione di somme o altre utilità, con la consapevolezza che queste provengano dall'esercizio della prostituzione, che non siano dovute ad alcuna prestazione o siano sproporzionate rispetto a essa.

Lo sfruttamento deve essere distinto dal favoreggiamento che è invece l'atteggiamento di chi in qualche modo agevola e facilita la prostituzione. Ma questa differenza non si riflette sul piano sanzionatorio poiché sfruttamento e favoreggiamento vengono puniti allo stesso modo e dunque sono equiparati (art. 3, n. 8, l. 75/1958).

A proposito di queste fattispecie si registra un significativo fenomeno di distorsione del diritto. Infatti queste norme, che pure erano nate per colpire lo sfruttamento della prostituzione altrui, nella effettività giurisprudenziale sono state invece interpretate e utilizzate, direttamente o indirettamente, contro le stesse persone tutelate, di fatto così criminalizzate.

Vero è che con le disposizioni in questione si intendeva tutelare la persona

prostituta e affermare, in modo indiretto, il diritto della persona a determinarsi, a godere interamente dei propri guadagni e di non subire limiti alla propria capacità d'agire, nonché a scegliere in qualsiasi momento di interrompere l'attività e cambiare il proprio progetto di vita. Ma, sul piano pratico, la persona esercitante la prostituzione e ogni figura di suo contorno rischia di essere criminalizzata attraverso quelle stesse norme penali.

Tali indirizzi giurisprudenziali — che solo recentemente paiono superati — hanno inciso negativamente sulla reale praticabilità del libero esercizio e di fatto hanno contribuito all'isolamento e alla emarginazione di chi esercita la prostituzione, costringendola/o a legarsi solo a persone disposte a correre rischi sul piano penale, e cioè protettori e *racket*.

4. La criminalizzazione indiretta

Legislazione Cost. 2, 3, 13, 32 — c.p. 531, 532, 533, 534, 535, 536 — l. 20 febbraio 1958, n. 75

Bibliografia Gianniti 1961 — Gianniti 1962 — Danna 2006 — Sorgato 2009

Sfruttamento e favoreggiamento costituiscono le fattispecie cardine della repressione impostata nel 1958. Nella loro ampiezza le due ipotesi (peraltro egualmente sanzionate) hanno interessato penalmente tutte le figure coinvolte, finendo per criminalizzare ogni pratica organizzata di esercizio della prostituzione; ne consegue che il modello di libero esercizio risulta astratto e di fatto irrintracciabile.

Peraltro le condotte di sfruttamento e di favoreggiamento dell'altrui prostituzione possono concorrere tra loro, in quanto hanno per oggetto condotte autonome e distinte, essendo lo sfruttamento finalizzato a trarre vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti per l'agente, mentre il favoreggiamento è finalizzato ad agevolare l'attività a prescindere da un eventuale profitto economico o altra utilità in favore dell'agente (Gianniti 1961; Gianniti 1962).

Volgiamo la prima attenzione alla figura del cliente.

Questi, di per sé, nel nostro sistema non è assoggettato a sanzioni, diversamente da quanto accade in altri sistemi, come per esempio in quello svedese (Danna 2006). Il cliente è espressamente punito solo nel caso della prostituzione minorile (l. 6 febbraio 2006, n. 38), nonché, più recentemente, è sanzionato in via amministrativa dalle ordinanze dei sindaci (Lorenzetti 2009, 191; Piazza 2008, 4024). Ma in via di principio è libero di agire.

Eppure proprio al cliente sono state applicate le norme sullo sfruttamento e favoreggiamento, così criminalizzando indirettamente anche l'attività di chi esercita la prostituzione. Il problema si è posto con particolare riferimento alla condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di « meretricio », accompagna in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione. Integra questo il reato di favoreggiamento della prostituzione?

In realtà la giurisprudenza ha sempre deciso negativamente, ma il riproporsi delle sentenze sul punto è indicativo del perdurare di un atteggiamento culturale proibizionista. Tra le più significative troviamo una recente sentenza della Cassazione penale (Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2011, n. 36392, *FI*, 2012, I, 2, 8), secondo la quale il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, che deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato.

Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di « meretricio », accompagna in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e non ha autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto di « meretricio » instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. III, 14 ottobre 2004, n. 44918, *RP*, 2006, I, 131). Non ricorre qui quell'attività di intermediazione tra offerta e domanda che consente la realizzazione delle condizioni (o anche ne assicuri la permanenza) perché all'offerta e alla domanda consegua la formazione dell'accordo.

In caso contrario, il cliente più rispettoso della legge penale (che volesse essere sicuro di non incorrere nell'incriminazione per favoreggiamento della prostituzione) sarebbe colui che abbandonasse la prostituta nel luogo più assolato e più impervio, a costo di metterne in pericolo l'incolumità fisica riaccompagnandola fino ad un punto diverso da quello di prelievo.

« Neppure trascurabile — prosegue la decisione — è il rilievo, statistico ma con implicazioni sul piano giuridico, che la tesi dell'accusa non sia mai stata accolta e, per quanto risulta, neppure sostenuta, per oltre quaranta anni dall'entrata in vigore della legge Merlin. (...) Al riguardo, non varrebbe parlare di appiattimento degli organi inquirenti su posizioni tralaticie, ma piuttosto di uniforme e costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, rispetto alla quale l'improvvisa criminalizzazione di comportamenti di massa, senza che vengano adottate modifiche del quadro normativo e senza che possa ipotizzarsi una evoluzione del costume sociale, costituirebbe violazione del principio di stretta legalità sancito dagli artt. 25, co. 2, Cost. e 2 c.p. Infatti non è consentito all'interprete introdurre nuove ipotesi di reato, neppure se ciò avvenga per finalità apprezzabili, spettando esclusivamente al legislatore l'emanazione di nuove norme. (...) In altri termini il riaccompagnamento, in mancanza di un precetto penale che lo vieti, rientra in una linea di normalità (ed anche di civiltà) della condotta, non suscettibile di valutazione avulsa dal contesto, nel quale è privo di qualsiasi connotato di illiceità ».

Dunque non ricorre favoreggiamento nel comportamento del cliente della prostituta quando si concreti nella condotta socialmente tipica di tale figura all'interno del « meretricio », che si esprime, in sintesi, nel concordare e consumare una prestazione sessuale a pagamento, anche attraverso la predisposizione dei mezzi necessari per renderla possibile (l'uso dell'autovettura o del proprio appartamento, la locazione di un camera di albergo, ecc.), perché trattasi di attività strettamente o sinallagmaticamente collegata al rapporto tipico di clientela.

In tale prospettiva l'accompagnamento della prostituta al luogo di attesa, da parte del suo cliente, « più che un aiuto alla prostituzione, è un favore personale alla prostituta », che non favorisce il « meretricio » più di quanto non faccia la consumazione stessa del rapporto carnale (in senso conforme: Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2001, n. 16536, *RPo* 2003, 537; Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2004, n. 44918, *RP*, 2006, I, 161; Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2004, n. 1716, *GDir*, 2005, 5, 60 che ironicamente conclude: « almeno non la favorisce più di quanto non faccia la consumazione stessa del congresso carnale che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a imputare al cliente come favoreggiamento della prostituzione »).

Fuoriesce invece dall'ambito della condotta tipica del cliente (Cass. pen., sez. III, 10 aprile 2007, n. 19416, *CED*, 2007) quella del cliente della prostituta che provveda ad accompagnarla sul luogo di « meretricio », ottenendone in compenso una prestazione sessuale, ovvero un contributo in denaro per il pagamento della benzina, giacché trattasi di condotta che, pur collegata al rapporto tipico di clientela, lungi dal risolversi in una attività di cortesia nei confronti della prostituta, finisce con il risolversi in una attività intermediatrice dell'altrui prostituzione.

Così pure il cliente può diventare favoreggiatore quando ponga in essere ogni forma d'interposizione agevolativa consistente nel mettere in contatto un cliente con la prostituta, essendo irrilevante che partecipi poi al rapporto sessuale con la prostituta (Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2001, n. 10938, *GI*, 2002, 1048).

Ma anche la persona stessa che esercita la prostituzione può incorrere nel reato di favoreggiamento. Viene infatti criminalizzata se renda possibile l'esercizio del « meretricio » di altra persona con la consapevolezza di agevolare con il proprio apporto il commercio altrui del proprio corpo ossia se consenta ad altri di esercitare l'attività presso la propria abitazione. Per aversi favoreggiamento è sufficiente ogni forma d'interposizione agevolativa del contatto tra il cliente e la prostituta: ciò, quindi, ben può configurarsi nella condotta di una prostituta che consenta ad altre donne di esercitare l'attività presso la propria abitazione, ove anch'essa autonomamente si prostituisca, dividendo con le predette le spese dell'affitto (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, n. 26243, *CED*, 2009).

In sintesi, lo spirito di solidarietà deve essere scisso dallo spirito organizzativo. Pertanto non c'è favoreggiamento allorché (Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2000, n. 8345, *CP*, 2001, 2796) l'aiuto sia prestato in realtà solo alla prostituta intesa in quanto persona (una prostituta tossicodipendente aveva invitato l'amica, anch'essa prostituta e tossicodipendente, a trasferirsi nella sua città al fine di un reciproco sostegno anche in ordine alla prospettata possibilità di disintossicarsi rapidamente e gratuitamente con l'aiuto di una psicologa).

Invece la soluzione penalistica è opposta se la relazione di amicizia cementa la capacità organizzativa, cioè in presenza di un rapporto di convivenza e di mutua assistenza tra prostitute, da qualsiasi motivazione occasionato. Pertanto è ravvisabile il favoreggiamento nell'accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro, in quanto si tratta di attività che conferisce alla persona che si prostituisce « la garanzia della presenza ed eventualità assistenza dell'indagata, la quale aveva accolto nella sua abitazione e accompagnato con la propria autovettura, due amiche, esercenti — come lei — la prostituzione sul luogo ove tutte esercitavano la medesima attività attendendo i clienti sull'autoveicolo anche per prestarsi reciproco aiuto in caso di possibili rapine »; irrilevante il fatto che si fosse in presenza di un rapporto di convivenza e di mutua assistenza tra prostitute, giacché la condotta di accompagnamento aveva finito comunque con il favorire la prostituzione altrui (Cass. pen., sez. III, 29 marzo 2007, n. 16834, CED, 2007).

D'altronde per aversi favoreggiamento non è necessaria un'attività continuativa (perché la norma incriminatrice non lo richiede) né una reiterazione della condotta tipica. Neppure occorre un rapporto di gerarchia, di supremazia od organizzativo tra agente e vittima. In tale indeterminatezza della condotta tipica sono leciti solo i comportamenti di mera amicizia e cortesia (purché senza alcuna attinenza alla prostituzione esercitata dall'ospite, quali la preparazione del caffè e le chiacchiere di intrattenimento, come nel caso di Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2009, n. 37578, RPo, 2011, I, 34).

Tutte le figure maschili che gravitano attorno alla donna sono in forte sospetto.

È favoreggiatore l'amico maschio che aveva attuato con la propria auto l'accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro. Il gesto, benché motivato dal rapporto di amicizia e da spirito di cortesia, si era tuttavia tradotto in una concreta agevolazione (Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2009, n. 11575, CED, 2009).

Rischiosissime sono le posizioni di mariti o conviventi. È ben vero che non può affermarsi la responsabilità per il reato di sfruttamento della prostituzione argomentando solo sulla base della accertata convivenza *more uxorio* dell'imputato con la prostituta; ciò fonderebbe infatti una presunzione di sfruttamento che determinerebbe un'inammissibile inversione dell'onere della prova in ordine all'accertamento della colpevolezza (Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2007, n. 8691, CED, 2007).

Ma per la soluzione penalizzante è sufficiente che (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2007, n. 21089, RP, 2008, 3, 322) « i proventi dell'attività di prostituzione vengano ceduti spontaneamente al marito o al convivente per contribuire alla vita familiare ». Risponde dunque del reato di sfruttamento della prostituzione « il marito o convivente della prostituta il quale, avendo la consapevolezza di tale attività, trae i propri mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta medesima » (come da giurisprudenza costante nel tempo: Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2005, n. 40841, GI, 2006, 10, 1933).

La partecipazione del convivente ai guadagni può anche essere occasionale e può concretarsi in qualsiasi forma e senza necessità di prefissata proporzione (nel caso di Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2005, n. 40841 l'imputato con i proventi della donna acquistava anche eroina per sé e per la sua convivente).

Si salvano il taxista e il venditore di preservativi, perché connotati da una autonoma attività e se non esorbitano dall'ambito professionale proprio. Così il conducente di un taxi, regolarmente munito della relativa licenza comunale, che si limiti ad accompagnare con l'autovettura sul luogo di lavoro persone dedite al « meretricio », anche fuori dall'orario di servizio, non favoreggia, in quanto tale attività costituisce adempimento dell'obbligazione oggetto del contratto di trasporto (nel caso di specie il conducente accompagnava i *viados* fuori dal suo turno di servizio, teneva acceso durante il trasporto sia il tassametro che il logo del taxi, facendo pagare le ordinarie tariffe per la corsa, senza differenze di trattamento tra i soggetti della variegata utenza, Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2007, n. 35718, CED, 2007).

Quanto alla vendita al corrente prezzo di mercato di confezioni di profilattici a soggetti esercenti la prostituzione, pur quando detta fornitura avvenga sul « luogo di lavoro » in cui la prostituzione viene esercitata, non integra gli estremi del favoreggiamento della prostituzione, se svolta da un commerciante autorizzato di presidi sanitari, fornito di regolare licenza di commercio, che non ha in concreto portato alcuna agevolazione all'esercizio della prostituzione, ma semmai ha fornito un servizio alle prostitute (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2004, n. 30582, RP, 2005, 1265).

Assai delicato il tema dell'utilizzo della pubblicità.

Non risponde di favoreggiamento della prostituzione chi si limita a gestire un sito *internet* in cui pubblica annunci pubblicitari di prostitute.

La motivazione è che tale attività deve essere considerata simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere (Cass. pen. 18 marzo 2009, n. 26343, CED, 2009). Tuttavia la gestione del sito *web* non deve essere accompagnata da ulteriori attività finalizzate a rendere più allettante l'offerta e a facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, come ad esempio dalla realizzazione di servizi fotografici appositi, poiché in tal modo viene posta in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente (così Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2012, n. 4443, CED, 2012; conformi Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2010, n. 43251, *Banca dati Leggi d'Italia*, 2010; Cass., sez. III, 18 marzo 2009, n. 26343, CED, 2009).

Chiunque pone in essere una condotta obiettivamente finalizzata a rendere più efficiente l'organizzazione dell'attività realizza una condotta penalmente rilevante. Pertanto favoreggia chi vigila sulle autovetture lasciate in sosta dai clienti di una prostituta, nonché assiste questi ultimi acquistando sigarette e caffè, ed è stabilmente presente nell'appartamento deputato all'esercizio (Cass. pen., sez. III, 29 ottobre 2002, n. 41521, DG, 2003, 3, 17).

Così pure risponde di favoreggiamento l'albergatore che, oltre a fornire alle prostitute la disponibilità delle camere, ponga in essere ulteriori fatti agevolativi dell'attività delle stesse, quali la mancata identificazione dei clienti del proprio esercizio e la loro non registrazione (Cass. pen., sez. III, 23 novembre 2006, n. 41620, RP, 2007, 9, 938).

In applicazione di tale principio, è stata invece esclusa la configurabilità del reato

in un caso in cui l'agente — tra l'altro affetto da deficit mentale — si era limitato a svolgere, dietro modesto compenso, una saltuaria attività di cameriere, consistita nel portare biancheria e nell'acquistare bibite per conto di prostitute (Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2009, n. 38924, *CED*, 2009).

Anche il locatore di un appartamento a prezzo di mercato non favorisce se in concreto nessun aiuto è stato prestato per rendere più agevole o sicuro l'esercizio della prostituzione né tanto meno alcun contributo è stato dato con tale attività all'esistenza o al rafforzamento di un sodalizio criminoso finalizzato a commettere reati in materia di sfruttamento, reclutamento e favoreggiamento della prostituzione (Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2009 n. 26343, *CED*, 2009); anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto (così anche Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2012, n. 7076, *CED*, 2012).

Ma il confine è facile da superare.

Secondo parte della giurisprudenza (Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2008, n. 810, *CED*, 2009) è favoreggiatore chi stipula un contratto di locazione sotto falso nome, nell'interesse di una prostituta extracomunitaria, per un alloggio dove quest'ultima possa esercitare il « meretricio » facendo credere al locatore che quell'abitazione gli serviva per il tempo occorrente ad effettuare lavori di ristrutturazione alla propria abitazione.

È sufficiente che la condotta venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente od il fine di tale condotta, come nel caso del funzionario di polizia che dava consigli ad alcune prostitute straniere in merito alla regolarizzazione della loro posizione di soggiorno, nonché garantiva avvisi preventivi su possibili controlli di polizia giudiziaria, indicando i comportamenti da assumere in tali casi (Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2005, n. 47226, *RP*, 2007, I, 115).

Infine favoreggiamento, e non sfruttamento, è stato ravvisato nella condotta dell'imputato che accompagnava la persona nel luogo di esercizio della prostituzione, atteso che non era emerso in giudizio quali proventi l'imputato avesse tratto da tale attività (Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2011, n. 29984, *CED*, 2011).

Ancora più vischiosa la applicazione della norma della legge Merlin relativa all'esercizio di casa di prostituzione, nelle tre forme della proprietà (art. 3, n. 1, l. 75/1958), della locazione (art. 3, n. 2, l. 75/1958) e della tolleranza abituale (art. 3, n. 3, l. 75/1958).

Qui le esigenze organizzative di chi esercita la prostituzione (e dunque necessita di attività logistiche e di supporto) assai facilmente superano il confine del lecito e le figure criminose previste ben si prestano a colpire le varie ipotesi.

La nozione di casa di prostituzione è ricostruita da una recente sentenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 12424, *ALC*, 2007, 4, 381): nella originaria proposta della legge Merlin era identificata in ogni stabile o appartamento o altro luogo chiuso in cui due o più persone esercitano la prostituzione; tale nozione, benché scomparsa come formula definitoria nella l. 20 febbraio 1958, n. 75, è sicuramente rimasta nella concettualità del legislatore, il quale ha chiaramente

distinto le prime tre ipotesi previste nell'art. 3 (con cui si intende punire l'organizzazione sotto qualsiasi forma delle sopresse case di meretricio, per contrastare ogni uso professionale di locali in cui si esercita il « meretricio ») dalle altre cinque ipotesi previste nello stesso articolo (volte a reprimere penalmente ogni forma di lenocinio).

A questo riguardo è significativo che il legislatore reputi esplicitamente rilevanti sotto il profilo penale le ipotesi di reclutamento, induzione alla prostituzione e favoreggiamento della prostituzione, anche se riferite a una sola persona. In altri termini una lettura logica e sistematica dell'art. 3 induce a individuare nella casa di prostituzione prevista dalle prime tre ipotesi una forma organizzata di esercizio della prostituzione altrui, mentre tutte le varie condotte previste nelle altre ipotesi hanno rilievo penale anche se riguardano una sola prostituta.

Ne consegue che, mancando il requisito della pluralità di persone « dedite al meretricio », non integra il reato di locazione di immobile al fine dell'esercizio di una casa di prostituzione concedere in locazione un appartamento all'interno del quale, sebbene con frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in quanto, per integrare il concetto di casa di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio dell'attività da parte di più persone negli stessi locali ed, all'interno dello stesso locale, l'esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione (Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2004, n. 23657, *GDir*, 2007, 26, 76).

Peraltro « il delitto di esercizio di casa di meretricio può concorrere con quello di sfruttamento della prostituzione quando l'esercente della casa percepisca, oltre le somme costituenti il compenso per l'attività di tenentario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni che la prostituta ricava dall'esercizio del suo mestiere » (Cass. pen., sez. III, 5 novembre 1999, n. 2730, *CP*, 2001, 1619; Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 9447, *RPo*, 2011, 8-9, 554).

In proposito è quello dell'albergatore il ruolo oggi più a rischio.

La messa a disposizione dei locali comporta il reato di esercizio di una casa di prostituzione, per aversi la quale (art. 3, n. 1, l. 20 febbraio 1958, n. 75) non sono necessarie organizzazioni o strutture particolari, essendo sufficiente uno spazio circoscritto e « noto », anche di ampiezza limitata e con un minimo di arredi, che consenta l'esplicazione di incontri sessuali tra persone disposte a prostituirsi e persone che possono accedervi indiscriminatamente, in modo da caratterizzare l'abituale destinazione del luogo all'esercizio della prostituzione. È cioè necessaria la « non occasionalità » dell'esercizio del « meretricio » in un luogo chiuso e la realizzazione di una « struttura organizzativa », ancorché rudimentale, da parte di persona diversa dalle (o dalla) prostitute. Mentre per quanto attiene al requisito della « notorietà », questo si ricollega all'esigenza di conoscenza del luogo, idonea a fare sì che chiunque possa accedervi per ottenere prestazioni sessuali retribuite (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2007, n. 21090, *RP*, 2008, 3, 322).

Anche il reato di esercizio di una casa di prostituzione implica necessariamente una pluralità di persone esercenti (Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2011, n. 38941, *CED*, 2011).

Tale delitto non concorre con il delitto di favoreggiamento dell'altrui prostituzione poiché quest'ultimo implica sempre una certa facilitazione: l'azione, infatti, che è propria del reato di favoreggiamento, costituisce un *minus* attraverso cui necessariamente passa quella costitutiva dell'esercizio di una casa di prostituzione; conseguentemente, per il principio dell'assorbimento, nel più rimane compreso il meno (Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2011, n. 38941, CED, 2011). Con il reato di favoreggiamento della prostituzione può concorrere invece il delitto di locazione di locale per esercizio di casa di prostituzione (art. 3, n. 2, l. 75/1958; Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2002, n. 3874, RP, 2003, 1115), ma solo se le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio della prostituzione (nel caso di specie, il locatore aveva pubblicato avvisi sulla stampa e predisposto apparati telefonici idonei a raccogliere gli appuntamenti). L'albergatore infine può incorrere anche nella terza ipotesi, quella del delitto di tolleranza abituale dell'esercizio della prostituzione (art. 3, n. 3, l. 75/1958).

Secondo una prima interpretazione, il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità dello condotta, ma implica solamente che il « meretricio » sia permesso significativamente per più volte in un arco di tempo delimitato e che ciò avvenga nella consapevolezza del titolare dell'albergo. Pertanto, poco importa il rapporto tra il numero di volte in cui ci si è serviti dell'albergo per l'attività di prostituzione e quello in cui ciò è stato fatto per attività legittime, essendo rilevante solo il numero di volte in cui la condotta si è esplicata nell'ambito temporale di riferimento (nella specie, veniva anche confermato il sequestro preventivo dell'albergo, in cui si sosteneva fosse tollerato abitualmente l'attività svolta da numerose prostitute all'interno delle stanze, a nulla rilevando l'eccezione opposta dal titolare secondo cui gli introiti derivanti dalla locazione delle camere alle prostitute costituivano solo il 25% del fatturato della struttura; così Cass., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 8037, CED, 2012).

Secondo altra difforme giurisprudenza, il reato di tolleranza (contrariamente al favoreggiamento) implica l'abitudine della condotta, di talché la reiterazione della condotta permissiva e la pluralità dei soggetti che si prostituiscono è coesenziale al reato (Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2007, n. 35384, CED, 2007).

La tolleranza, per espressa previsione della norma incriminatrice, deve essere « abituale » e richiede, quindi, da parte del soggetto attivo (trattasi di « reato proprio ») la conoscenza, protratta nel tempo, della presenza nel locale di persone che si danno alla prostituzione, e l'inerzia di fronte a tale situazione. L'abitudine, dunque, è riferita al comportamento tollerante, non alla frequenza nel locale delle persone che vi si prostituiscono (così Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1991, n. 2613, MGI, 1991).

Non integra, pertanto, l'estremo della « tolleranza abituale » il consenso sporadico e saltuario all'uso dei locali; è necessario invece che il comportamento tollerante abbia una durata nel tempo, che può essere anche limitata, ma deve pur sempre presentare connotati di apprezzabilità per denotare la reiterazione della

permissività colpevole (Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 1982, n. 8970, *MGC*, 1982). Conseguentemente è sequestrabile l'albergo in cui si è tollerato il « meretricio » (Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2007, n. 35384).

Nel delitto di tolleranza abituale della prostituzione resta assorbita la più generale ipotesi di favoreggiamento di cui all'art. 3, n. 8, l. 75/1958, norma di chiusura che si configura in relazione ad ogni interposizione personale diretta a procurare in qualsiasi modo condizioni favorevoli all'esercizio della prostituzione. Dunque commette il reato di tolleranza abituale della prostituzione l'albergatore che tolleri abitualmente la presenza di prostitute che intrattengono i loro rapporti con i clienti dell'albergo, dovendosi invece configurare il reato di favoreggiamento là dove il suddetto comportamento sia caratterizzato dalla mera occasionalità (Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41919, *RPo*, 2011, 7, 464; in senso conforme Cass. pen., sez. III, 5 luglio 2005, n. 33799, *CED*, 2005; sulla stessa linea, nel senso che per la sussistenza del reato è comunque necessaria la abitudine della condotta tollerante e che non basta quindi « chiudere un occhio » in una sola occasione, si pone anche Cass. pen., sez. III, 23 novembre 2004, n. 5457, *GDir*, 2005, 9, 99).

Altrettanto ambigua si presenta la norma che sanziona il delitto di induzione alla prostituzione o lenocinio (art. 3, n. 5, l. 75/1958) che accomuna due ruoli così distanti quanto al diritto di libertà di chi esercita: l'induttore e il procacciatore di clienti (« lenone »).

L'induzione alla prostituzione si concretizza in una attività di convincimento e persuasione finalizzata a superare le resistenze di ordine morale o di altro tipo che trattengono la donna dall'attività di prostituzione (Cass. pen., sez. III, 3 giugno 2004, n. 36156, *RP*, 2005, 1125). È sufficiente che si rafforzi la determinazione altrui alla prostituzione ovvero si agisca per fare persistere nella stessa un soggetto che abbia manifestato la volontà di desistervi (Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2004, n. 46989, *RP*, 2006, 1, 131), mentre non è necessario che il soggetto passivo sia persona non iniziata a tale attività.

Quanto al delitto di lenocinio, consiste nella condotta di chi compie attività dirette a procacciare clienti alla prostituta senza necessità di un particolare fine di lucro. Quando questo sussista il delitto concorre con quello di sfruttamento (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2001, n. 44153, *RP*, 2002, 112).

5. Prostituzione minorile

Legislazione Cost. 2, 3, 13, 30, 31, 32 — c.p. 600-bis, 600-ter, 601, 2° co. — l. 20 febbraio 1958, n. 75 — Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 — Convenzione europea sull'esercizio del diritto dei fanciulli (o Convenzione di Strasburgo) promulgata dal Parlamento europeo il 25 gennaio 1996 — Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 — l. 10 ottobre 2012, n. 172

Bibliografia Cadoppi 2006 — Cadoppi 2006a — Coppi 2007 — Helfer 2007
— Sorgato 2009

Il primo intervento del legislatore italiano in materia di prostituzione successivo alla legge Merlin del 1958 riguarda i minori, nel 1998; e poi nel 2006 e ancora nel 2010 e recentemente nel 2012, operando sempre tramite modifiche al codice penale.

Inizialmente occorre dare attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1991 e ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176. Pertanto con l. 3 agosto 1998, n. 269 rubricata « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù » (Cadoppi 2006) si provvide a inserire nel codice penale un'apposita norma dedicata alla prostituzione minorile (art. 600-*bis*). Nello stesso testo fu prevista anche la fattispecie di cui all'art. 600-*quinqüies* dedicata al contrasto alle « Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile » (poi modificata nel 2010), nonché le nuove fattispecie degli artt. 600-*ter* (Pornografia minorile), 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico) e 601, 2° co. (che aggiungeva la fattispecie di chi tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione).

Successivamente, con l. 25 maggio 2000, n. 148, è stata ratificata la Convenzione di Ginevra del 1999 sulla proibizione delle forme peggiori del lavoro minorile, che vietava l'impiego, ingaggio o offerta del minore a fini di prostituzione.

Poi la l. 15 luglio 2009, n. 94 ha esteso il rimpatrio assistito ai minori non accompagnati che esercitano la prostituzione, « quando sia necessario nell'interesse del minore stesso ».

Tutta la tematica è interessata da normative sovranazionali specifiche per i minori, tuttora in attesa delle disposizioni nazionali applicative. Rilevante in materia è la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, e più recentemente la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio).

Ma rilevano in proposito anche talune normative sovranazionali a carattere generale in tema di supporto a tutte le vittime di reato, e dunque anche ai minori: in tal senso si richiama la decisione quadro 2001/220/GAI che attribuisce alle vittime nei procedimenti penali una serie di diritti fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e di pornografia minorile dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti dovrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. La prescrizione è accompagnata da una serie di indicazioni. È ritenuto opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti.

Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. « Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie ». Ancora « gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un'assistenza a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti ».

Viene dunque a delinearsi — nell'attuale assetto nazionale e internazionale — una normativa impostata sul concetto di sfruttamento sessuale del minore, che è concetto allargato, in quanto comprensivo, oltre alla prostituzione minorile, anche dell'utilizzo del minore per esibizioni pornografiche o per produzione di materiale pornografico.

La norma centrale resta comunque quella di cui all'art. 600-bis, dapprima modificato e arricchito nel 2006 con l. 6 febbraio 2006, n. 38 rubricata « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet » e successivamente ulteriormente modificato con la l. 172/2012, c.d. di Lanzarote.

È impostata oggi su tre ipotesi.

La prima ipotesi punisce « chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ».

La seconda ipotesi punisce chiunque « favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto ».

Entrambe le ipotesi restano nel solco tracciato dalla legge Merlin, sia pur con una più dettagliata descrizione delle condotte.

La terza ipotesi ritocca (anche aumentando le pene) la innovazione del 2006, quando fu introdotta

nel nostro sistema per la prima volta la punizione del cliente, incriminato per il compimento di « atti sessuali » con un minore tra i quattordici e i diciotto anni « in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi » (questo il testo ora vigente).

Significative modifiche sono state apportate in tema di confisca (600-septies), circostanza attenuante (600-septies 1) e pene accessorie (600-septies 2).

Le problematiche interpretative suscitate sono in parte del tutto analoghe a quelle già affrontate a proposito della legge Merlin, con la differenza che ormai il

bene giuridico tutelato è sicuramente un bene individuale, costituito dalla libertà individuale del minore intesa nel senso di libertà e integrità fisica e psicologica comprensiva della libertà sessuale intesa anche quale diritto a uno sviluppo libero e naturale. Pertanto il delitto ha sicuramente natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto alle analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti contemplate nella l. 75/1958, la quale mira a tutelare il buon costume e la pubblica moralità (le più recenti interpretazioni a favore della plurioffensività del reato aggiungono il bene individuale a quelli di natura pubblica). In tal senso si esprimono si è espressa anche l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2002, n. 17717, *RP*, 2003, 163; Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2003, n. 18854, *RP*, 2004, 248, quest'ultima, in particolare, motivava anche sulla base dell'intervenuta abrogazione dell'aggravante prevista per i fatti commessi in danno di minori).

Ne consegue che il minore viene individuato come persona offesa dal reato ed è legittimato a costituirsi parte civile (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.). Al tempo stesso anche in questo caso si ritiene la configurabilità per l'autore responsabile della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.

Come per le fattispecie penali della l. 75/1958 la giurisprudenza, con soluzioni altalenanti, si è domandata se le condotte di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento (dal 2012 si sono aggiunte anche le condotte di reclutamento, gestione, organizzazione, controllo e trazione di profitto), rappresentino modalità diverse di commissione di un unico delitto oppure diano luogo a più fattispecie di reato (si veda Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2010, n. 43414, *RPo*, 2011, 7, 459 che trasferisce qui la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità per la legge Merlin; *contra* Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2010, n. 21335, *CED*, 2010; Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011, n. 4967, *CED*, 2011).

Poiché il libero sviluppo psico-fisico del minore può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo, un solo atto è sufficiente per il delitto di cui all'art. 600-bis c.p. (Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2010, n. 21335), realizzato non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo con l'agente stesso (Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2006, n. 33470, *CED*, 2006). Dunque sul versante della domanda si prescinde dalla pluralità e indiscriminatezza dei clienti e sul versante della offerta da una connotazione di tendenziale continuità dell'esercizio, perché è la natura dell'atto — innovativamente — che vale a dire determinare l'esercizio della prostituzione.

Per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio (Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7350, *CED*, 2008).

La soglia di tutela è molto alta: il dolo è generico, anche nella forma del dolo eventuale, sicché è sufficiente che l'autore del reato accetti anche solo il rischio di favorire o sfruttare la prostituzione di minori degli anni diciotto (Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2011, n. 35147, *CED*, 2011).

L'attività persuasiva diretta a vincere le resistenze del soggetto passivo, proprio per sua natura, deve essere portata a conoscenza della vittima. Da ciò consegue

che, se l'attività di convincimento viene posta in essere mediante conversazioni telefoniche miranti a indurre a prostituirsi una minore, il delitto si deve ritenere realizzato nel momento in cui il soggetto passivo ha ricevuto la telefonata e nel luogo in cui si trovava al momento della ricezione. (Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42371, *RP*, 2008, 7-8, 810).

In attesa della giurisprudenza sulla l. 172/2012, non possiamo che riferirci al pregresso.

Per induzione alla prostituzione minorile è sufficiente la semplice persuasione del minore ad acconsentire ad atti sessuali, non essendo necessario l'esercizio della violenza o della minaccia nei confronti della vittima, a differenza che nel reato di violenza sessuale (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2009, n. 21181, *CED*, 2009; Cass., sez. III, 4 luglio 2006, n. 33470, *CED*, 2006; Trib. L'Aquila, 13 febbraio 2008, *Mer*, 2008, 66; in dottrina Coppi 2007, Cadoppi 2006).

Come per la legge Merlin, si discute il rapporto con il delitto di riduzione in schiavitù, ritenendosi, in via prevalente, che il reato di prostituzione minorile non possa ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 600 c.p., in quanto questi sono destinati a concorrere in ragione del diverso atteggiarsi delle condotte materiali, integrate, nel secondo caso, dal fatto che lo sfruttamento, che deve connotare la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si presenta come mera finalità della condotta, mentre, nel primo caso, dalla circostanza che l'induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile assumono i connotati della concretezza ed effettività (Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2010, n. 35479, *CED*, 2010).

Si discute anche della relazione con il delitto di atti sessuali con minorenni, previsto dall'art. 609-*quater* c.p. (solo in parte modificato dalla l. 172/2012) che non è assorbito dal delitto di induzione alla prostituzione minorile, ovvero di favoreggiamento o sfruttamento della medesima, dovendosi al contrario ritenere ammissibile il concorso formale fra le due suddette ipotesi di reato, posto che le stesse presentano diversità tanto negli elementi costitutivi quanto nella oggettività giuridica (Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2010, n. 1860, *RP*, 2011, 12, 817; in senso difforme si esprime chi ritiene che il delitto di prostituzione minorile assorba il delitto di atti sessuali con minorenni compiuti nell'ambito delle attività di prostituzione, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatrici, così Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 28640, *CED*, 2009; Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2010, n. 18315, *CED*, 2010).

Nel caso invece di un minore di anni quattordici, il concorso è sempre configurabile nel caso di rapporti consenzienti, retribuiti o meno. Infatti il reato di prostituzione minorile di cui al 2° co. riguarda i soli rapporti sessuali retribuiti compiuti con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni (Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2010, n. 26216, *RP*, 2011, 7, 464).

Il regime attuale sancisce la totale indisponibilità sessuale del minore degli anni tredici (sotto tale età vige l'intangibilità assoluta). La disponibilità sessuale inizia a sedici anni, ma da sedici a diciotto anni il minore non può avere rapporti sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità anche solo promessi, né con

l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, se da parte di questi vi sia abuso dei poteri connessi alla loro posizione.

Fra i tredici e i quattordici anni il minore può intraprendere relazione sessuale consensuale solo con altro minore infradiciottenne che non abbia più di tre anni di differenza d'età.

Tra i quattordici e i sedici anni il minore può avere rapporti sessuali consensuali con chiunque, ma non in cambio di denaro o altra utilità economica né con l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, tutore o altra persona cui per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o custodia il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una convivenza.

In materia di prostituzione minorile, l'altra ipotesi specifica è quella dell'art. 600-*quinquies*, iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

Siamo qui in presenza di una anticipazione dell'intervento punitivo, voluta dal legislatore a tutela dei minori.

Una definizione di turismo sessuale è fornita dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio:

« Per turismo sessuale a danno di minori si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che viaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori »

(29° considerando, direttiva 2011/92/UE)

La giurisprudenza (Cass. pen., sez. III, 20 settembre 2011, n. 42053, *CED*, 2011; Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2010, n. 21335, *CED*, 2010) si è soffermata su vari aspetti, e in particolare su cosa debba intendersi per « organizzazione ». Trattasi infatti di reato comune eventualmente abituale. Non è necessario che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa.

Per aversi il reato è sufficiente anche l'organizzazione di una sola trasferta. Né il legislatore ha richiesto che gli organizzatori dei viaggi di turismo sessuale siano diversi dalle persone interessate ad avere rapporti con i minorenni.

Il viaggio organizzato per fruizione di attività di prostituzione a danno di minori non deve essere a proprio uso esclusivo; dunque commette reato chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti.

Il partecipante che si limiti ad aderire al viaggio non risponde del reato in questione.

Integra invece il reato di favoreggiamento tentato della prostituzione minorile lo scambio preventivo di puntuali e mirate informazioni tra due soggetti, volto a

facilitare, in vista di un viaggio all'estero, gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione.

Il delitto di turismo sessuale concorre con quello di lenocinio qualora l'organizzazione dei viaggi all'estero non costituisca esclusivamente un mezzo indiretto per procurare clienti a chi sfrutta la prostituzione, ma apporti anche un contributo diretto e sia connesso al cosiddetto lenocinio; oltre alla fruizione della prostituzione già esistente, si determina quindi lo sfruttamento della stessa e l'intermediazione nei confronti di individuabili, seppur non identificate, persone che esercitano la prostituzione (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2001, n. 44153, RP, 2002, 112).

6. Prostituzione e immigrazione

Legislazione Cost. 2, 3, 10, 11, 13, 32 — d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 — d.lg. 19 novembre 2007, n. 251 — d.lg. 28 gennaio 2008, n. 25 — direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CEE — direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/52/CE — CEDU artt. 2, 3 e 13

Bibliografia Pitch 1989 — Saulle 1989 — Lemme 1992 — Giammarinaro 2000 — Virgilio 2000 — Regione Emilia Romagna 2002 — Resta 2008 — Da Pra Pocchiesa 2011

Le tensioni maggiormente innovative e feconde quanto a riconoscimento dei diritti per le persone che esercitano la prostituzione sono legate alla nuova realtà della immigrazione e all'irrompere sul mercato del lavoro (sessuale e non) delle nuove figure dei/delle migranti.

Il quadro normativo nazionale si è evoluto rapidamente, registrando talora le spinte innovative di origine sovranazionale.

Tuttavia resistono le ambivalenze, sul piano giuridico del riconoscimento dei diritti, fra il traffico di esseri umani (a tutto campo) e la specifica finalità di sfruttamento sessuale, tra coazione e libera scelta, tra alienazione lavorativa e estraniamento nel contratto sessuale, tra orgoglio rivendicativo e traumatiche violazioni dei diritti umani e fondamentali (Da Pra Pocchiesa 2011; Pitch 1989).

Già il codice penale, nell'originario impianto del 1930, conteneva alcune disposizioni rilevanti, a tutela della personalità individuale, intesa come espressione della libertà individuale. Erano gli artt. dal 600 al 604 che prevedevano: « riduzione in schiavitù o condizione analoga », « tratta e commercio di schiavi », « alienazione e acquisto di schiavi ». Comprendevano anche il delitto di « plagio », finché nel 1981 una famosa sentenza della Corte costituzionale non lo rimosse (Lemme 1992; Saulle 1989).

In aggiunta, nel 1958, la legge Merlin innestò nel codice penale 1930 alcune ulteriori fattispecie che punivano:

— il delitto di reclutamento o agevolazione della prostituzione a fine di reclutamento (art. 3, n. 4);

- il delitto di induzione a recarsi altrove per esercitare la prostituzione (art. 3, n. 6);
- il delitto di attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento o allo sfruttamento della prostituzione (art. 3, n. 7).

Tuttavia per le ulteriori modifiche dobbiamo attendere il 1998, con il t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 c.d. «Turco-Napolitano»), il successivo intervento della l. 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» (c.d. «Bossi-Fini») e infine della l. 15 luglio 2009, n. 94.

L'attenzione è tutta alla fattispecie penale contenuta nel d.lg. 286/1998 all'art. 12 e al permesso di soggiorno disciplinato dall'art. 18, che incidono profondamente nel tessuto normativo.

Così l'art. 12 «disposizioni contro le immigrazioni clandestine» punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque trasporta stranieri nello stato o ne procura illegalmente l'ingresso. Quella che ci interessa è la disposizione del 3° co. *ter* che aggrava la pena se il fatto commesso «al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento».

Ma la parte sicuramente più originale del t.u. immigrazione è quella delle «disposizioni di carattere umanitario», tra cui spicca l'art. 18 (Regione Emilia Romagna 2002) che prevede il «Soggiorno per motivi di protezione sociale», che può essere concesso quando:

«nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 c.p.p., ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. In tal caso il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale»

(art. 18, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286)

La disposizione precisa poi le condizioni per la concessione del soggiorno, riferite «alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati».

Trattasi di una norma di favore che svolgerà e svolge tuttora un ruolo importante non solo nell'azione di contrasto della criminalità organizzata, ma anche nelle politiche di *governance* della prostituzione, attraverso la concreta predisposizione di una rete di servizi di supporto alle vittime di tratta, promossi, finanziati e coordinati centralmente dal Dipartimento per le pari opportunità. Tali servizi sono gestiti da associazioni, o coordinate da enti pubblici, o iscritte in un apposito registro, che partecipano a un bando nazionale di finanziamento. A tal fine è stato istituito un Fondo di misure anti-tratta, dotato di un numero verde. A completare gli strumenti si è aggiunto poi l'art. 13, l. 228/2003 che prevede uno speciale programma di assistenza, destinato alle vittime dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone, che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.

Il regolamento di attuazione del testo unico (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), all'art. 27, provvede a sciogliere l'ambivalenza dell'istituto come delineato dal TUI, prospettando chiaramente due distinti e autonomi percorsi, laddove si prevede che la richiesta del permesso di soggiorno possa essere effettuata:

- a) « dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni (...), che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
- b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lett. a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni »

(art. 27, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394)

Questo strumento costituisce una sicura novità ed è unico nel panorama internazionale per la sua idoneità a favorire percorsi di inclusione sociale (Giammarinaro 2000; Giammarinaro 2002; Virgilio 2002). Punta infatti sulle risorse di autonomia della donna e sulla sua determinazione a voler uscire dalla prostituzione.

Il requisito comune è che la persona interessata si trovi in stato di pericolo per la sua incolumità. Il percorso sociale si apre quando il pericolo deriva dal tentativo stesso della donna (ma può essere anche di un uomo) di sottrarsi al condizionamento del gruppo criminale. Qui il rischio di ritorzione sorge anche per il sol fatto che la donna si sia sottratta ai suoi sfruttatori e si sia rivolta a un'associazione allo scopo di chiedere rifugio e aiuto.

In questo caso l'associazione o l'ente locale presenta istanza al questore, che può rilasciare il permesso senza sentire ulteriori pareri.

Nel secondo circuito il pericolo dipende dalle dichiarazioni rese dalla persona alla polizia o alla autorità giudiziaria, e cioè dalle dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. Qui è il procuratore della Repubblica che formula la proposta al questore. E se la proposta è formulata da altri, deve comunque essere portata al procuratore per raccogliere il suo parere.

Dunque l'associazione cui la persona si è rivolta in prima battuta può, già nell'ambito della prima accoglienza, richiedere e ottenere dal questore il permesso di soggiorno, onde rimuovere la condizione di irregolarità che costituisce il più forte elemento di vulnerabilità. La tempestività del permesso è la condizione primaria per rassicurare la persona, che viene posta nelle condizioni migliori e più favorevoli per decidere di presentare denuncia e rendere testimonianza.

È poi sperimentato che la persona trafficata arriverà a collaborare con l'indagine penale e gestirà poi il suo ruolo nel procedimento penale con maggiore sicurezza, anche in funzione dell'acquisita condizione di regolarità e dall'appoggio dell'associazione cui si è affidata nella sua scelta di vita.

Le migliori pratiche si sono realizzate ove si è creata una rete tra operatori delle associazioni, funzionari della questura (o della squadra mobile o dell'ufficio stranieri) e magistrati incaricati continuativamente delle inchieste antitraffico.

La disciplina del processo penale offre l'opportunità di assistere legalmente la donna fornendole il patrocinio di un avvocato che la tuteli come parte offesa e che si costituisca parte civile; quando è consentito la persona avrà diritto al gratuito patrocinio (ma solo a certe limitate condizioni) e potrà essere sentita come testimone tramite l'incidente probatorio, che costituisce un'anticipazione del dibattimento. Aver già reso testimonianza varrà a contenere minacce, ricatti e intimidazioni, che hanno come obiettivo appunto quello di tacitare la principale voce dell'accusa. Nei procedimenti penali è stata anche sperimentata positivamente la costituzione di parte civile degli enti locali territoriali o delle associazioni che hanno preso in carico la persona.

L'istituto si muove così non solo in una logica di efficienza giudiziaria, ma anche in un'ottica umanitaria esterna e complementare agli strumenti di diritto penale, che incrocia il tema dello sfruttamento con quello dell'immigrazione clandestina.

Ma il testo più atteso e più incisivo sugli strumenti penalistici è costituito dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone», impostata sui delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600), tratta di persone (art. 601) acquisto e alienazione di schiavi (art. 603). Il riferimento espresso alla prostituzione contenuto nell'ultimo comma delle tre norme, come aggravante del reato base, è stato successivamente soppresso [in adempimento gli obblighi internazionali imposti dalla Convenzione di Varsavia 2005, ma per introdurre, tramite l'art. 3, 1° co., lett. d), l'art. 602-ter che prevede varie circostanze aggravanti ai delitti previsti agli artt. 600, 601 e 602, qualora i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione].

Tuttavia il già sfaccettato e articolato quadro normativo di riferimento nazionale fin qui delineato sarebbe incompleto se non vi ricomprendessimo anche le numerose normative e indicazioni internazionali adottate ai vari livelli (Onu, Consiglio d'Europa, UE) sul tema più specifico del traffico di esseri umani e su quello più generale del risarcimento (o comunque volto a costruire un sistema di indennizzo pubblico) alle vittime di reati violenti intenzionali. Occorre aggiungere che tali indicazioni sono state solo parzialmente applicate dallo Stato italiano e dunque sono tuttora in attesa di piena applicazione.

Possiamo elencare:

- 2011 — direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
- 2010 — programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini 2010/C — 115/01 del 4 maggio 2010;
- 2009 — relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato del 20 aprile 2009;
- 2009 — direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/52/CE inerente le sanzioni a datori di lavoro;
- 2007 — d.lg. 9 novembre 2007, n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
- 2007 — decisione della Commissione del 17 ottobre 2007 che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani;
- 2005 — piano dell'Unione Europea sulle migliori pratiche in data 9 dicembre 2005;
- 2005 — comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio avente ad oggetto « Lotta contro la tratta degli esseri umani — un approccio integrato e proposte per un piano d'azione » del 18 ottobre 2005;
- 2005 — Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ratificata con l. 2 luglio 2010, n. 108, recante « Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone »;
- 2004 — direttiva 2004/80/CE del Consiglio dell'UE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
- 2004 — direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- 2002 — decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);
- 2001 — decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI).

Ma — risalendo ancora nel tempo — già nel 1983 era intervenuta la Convenzione di Strasburgo per il risarcimento delle vittime di reati violenti del 24 novembre 1983.

Un passo decisivo vi era stato inoltre nel 2000 con la Convenzione Onu contro il crimine transnazionale di Palermo (ratificata con l. 16 marzo 2006, n. 146). I due protocolli che la accompagnano sono intitolati rispettivamente « contro la criminalità organizzata per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente donne e bambini » (prot. A del 15 novembre 2000); e « contro la

criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria» (prot. B del 31 maggio 2001).

È in questi testi che possiamo trovare la definizione di tratta a fine di sfruttamento (che include espressamente lo sfruttamento dalla prostituzione).

La tratta è definita come (art. 3):

«il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso (...). Lo sfruttamento comprende, come minimo lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi»

(art. 3, Convenzione Onu contro il crimine transnazionale di Palermo)

Tale definizione realizza un allargamento rilevante della nozione, che include il lavoro forzato, la schiavitù o il prelievo d'organi, riuscendo a dar conto della complessità del fenomeno attuale di asservimento in condizioni di schiavitù, senza evitare una specificazione sessuale, ma, allo stesso tempo, senza ridurre la schiavitù ad un concetto fondato solo sulla sessualità (Giammarinaro 2000; Virgilio 2000).

Nel 2011 la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime è intervenuta, tra l'altro, a definire la posizione di vulnerabilità (art. 2, 2):

«Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»

(art. 2, Direttiva del Consiglio Europeo Parlamento europeo e Consiglio 5.4.2011, n. 2011/36/UE)

In conclusione per quanto concerne la connessione tra prostituzione e immigrazione occorre oggi fare riferimento a una pluralità di fonti intrecciate tra di loro, in parte affidate al codice penale come ripetutamente modificato, alla (sostanzialmente) non modificata legge Merlin e alle normative in tema di immigrazione (ulteriormente intrecciate — ma ne parleremo poi — con la « questione sicurezza »).

Se esaminiamo il risultato di questo sistema, assumendo il punto di vista delle persone che esercitano la prostituzione, verificiamo che correttamente oggi la normativa tende a riflettere una dimensione più allargata del fenomeno: lo sfruttamento a fini di prostituzione non è più il campo privilegiato di costruzione

dei modelli normativi (e giurisprudenziali) di tratta, traffico, schiavitù. Lavoro forzato, servitù domestica e prelievo d'organi si contendono il drammatico campo.

Riconoscere che tratta, traffico e schiavitù (oggi anche servitù) non sono più correlati esclusivamente alla prostituzione comporta ricadute importanti: aiuta, in particolare, a superare la pesante equivalenza — anche sul piano simbolico — tra prostituzione e coazione e vale a salvaguardare gli spazi e le scelte di libertà nell'esercizio della prostituzione.

Spostare la riflessione sul tema della prostituzione non deve certo distogliere dal ritenere prioritaria e determinante la lotta alla criminalità organizzata che la gestisce in forza degli ingentissimi interessi affaristici che la domanda incoercibile di sesso mercenario assicura ai trafficanti. E tuttavia anche un'ottica di politica criminale focalizzata solo contro i trafficanti di merce umana può essere inefficace, se trascura la complessità del fenomeno, intrecciato all'immigrazione e alle cause che la determinano, nonché alla chiusura delle frontiere europee.

I nuovi strumenti penalistici a disposizione sono tutti sanzionati assai pesantemente. La previsione di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà (parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 ottobre 1926, ratificata con r.d. 26 aprile 1928, n. 1723, secondo il quale « la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sui quali si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi ») o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'acconteraggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva, secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2005, n. 4012, *RP*, 2007, I, 121), che perché sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) è sufficiente — in presenza della situazione di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona — l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (nel caso le vittime erano state acquistate — previa ispezione del corpo — per dieci milioni, reclutate in Moldavia, introdotte clandestinamente in Italia, private della libertà di movimento, segregate in appartamenti, assoggettate nei luoghi pubblici a costante sorveglianza e indotte a praticare la prostituzione consegnando i proventi).

Nel definire l'evento il legislatore del 2003 riprende in parte la nozione di

servitù per debiti [quella di servaggio o servitù della gleba definite rispettivamente nelle lett. a) e b) dell'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956, ratificata con l. 20 dicembre 1957, n. 1304], aggiungendovi però l'accattonaggio e le prestazioni sessuali. Ma soprattutto, ai fini della configurazione della fattispecie, si richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, o approfittamento di situazioni di inferiorità o di necessità.

La situazione di necessità, che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente, secondo la citata sentenza « non corrisponde a quella precisata nell'art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all'art. 1448 c.c. e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona. Infatti, come nel caso di rescissione del contratto per lesione, nell'ipotesi di riduzione in schiavitù si verifica una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitti per trarne vantaggio ».

Restano tuttora aperti i problemi di risarcimento del danno patito dalle vittime di tali gravissimi reati. Eppure le indicazioni internazionali (ci riferiamo ora alla direttiva UE 2011/36) sono alquanto chiare nel prevedere la severità delle pene sia nei casi in cui il reato è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile (« fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità ») sia « se il reato è particolarmente grave, ad esempio qualora sia stata messa in pericolo la vita della vittima, o se il reato è stato perpetrato con ricorso a violenze gravi, quali la tortura, il consumo forzato di droghe/medicinali, lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o ha altrimenti causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima ».

Ma soprattutto — nella lotta alla tratta di esseri umani — viene stimolato il ricorso agli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato:

« È opportuno promuovere l'uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento e l'applicazione della legislazione transfrontaliera dell'Unione contro le attività della tratta. (...) È necessario che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero fornire le risorse per finanziare l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime. L'assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti (...) non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente

dalla sua volontà di testimoniare o meno (...). Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa delle gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato, o qualora la sicurezza della vittima sia a rischio per le dichiarazioni da essa rese nel procedimento penale, l'assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale »

(14°, 18° considerando, direttiva 5 aprile 2011, n. 36/2011)

Vengono anche stabiliti una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento.

« Le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero poter accedere inoltre rapidamente alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse, la consulenza legale e l'assistenza legale sarebbero in pratica gratuite per costoro. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l'intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta. (...) dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. Si dovrebbero evitare ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, ad esempio, nei casi consentiti, attraverso la produzione, quanto prima possibile nel corso del procedimento, della videoregistrazione di tali audizioni. A tal fine, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l'età, di un'eventuale gravidanza, dello stato di salute, di una eventuale disabilità o di altre circostanze personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell'attività criminale di cui la vittima è stata oggetto »

(18°, 19° e 20° considerando, direttiva 5 aprile 2011, n. 36/2011)

Tale direttiva è in attesa di essere recepita e attuata attraverso strumenti normativi interni, tuttavia, facendo applicazione dei consolidati principi sull'efficacia diretta del diritto europeo, la Corte d'Assise d'Appello de L'Aquila, con sentenza pronunciata in data 25 maggio 2012 (www.ontheroadonlus.it), ha disposto a favore di diciassette donne nigeriane costrette a prostituirsi sulla Bonifica del Tronto in condizioni di grave sfruttamento, la condanna degli imputati al versamento di una provvisoria immediata per ogni donna pari a 50 mila euro, oltre alla revoca della confisca dei beni sequestrati agli imputati in favore dello Stato, trasformata in sequestro conservativo in favore delle vittime.

La storia era cominciata quattro anni prima, quando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo trasmetteva alla sezione Anticrimine dell'Aquila apposita delega tendente a verificare la riduzione in schiavitù di giovani nigeriane, che, grazie al sostegno di associazioni di volontariato contro la tratta, violenze e discriminazioni, erano riuscite a vincere il terrore e a fornire elementi importanti per le indagini sul *racket* dei trafficanti di esseri umani. A conclusione del processo il GUP presso il Tribunale de L'Aquila aveva inflitto condanne per oltre cento anni a diciannove imputati, riconoscendoli colpevoli di gravissimi reati, quali associazione per delinquere finalizzata alla tratta, riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina. Tuttavia gli avvocati delle associazioni, non soddisfatti, avevano proposto appello, chiedendo che le vittime fossero immediatamente risarcite con il danaro ed i beni sequestrati agli imputati. E questa è stata la richiesta dalla quale è partita l'impugnazione, che si motivava con il richiamo a disposizioni specifiche: l'art. 600-*septies* c.p. (norma che esprime la clausola di salvezza « fatti salvi i diritti della persona offesa », introducendo una sorta di privilegio a vantaggio del danneggiato dall'illecito, le cui pretese civilistiche si impongono su quelle ablativo dello Stato), e la direttiva dell'Unione Europea 36/2011 che impone il risarcimento alle vittime di tratta in particolare l'art. 13 impone di « promuovere l'uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento ».

7. Prostituzione e « questione sicurezza »

Legislazione Cost. 2, 3, 10, 11, 13 — d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 — d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125 — l. 15 luglio 2009, n. 94

Bibliografia Pavarini e Malucelli 1998 — Centonze 2008 — Cittalia — Fondazione Anci Ricerche 2009 — Lorenzetti e Rossi 2009 — Pajno 2010

La prostituzione non poteva non incrociare il tema « sicurezza », declinato sia come sicurezza urbana sia come sicurezza pubblica (nel suo inscindibile binomio con l'ordine pubblico).

Già nel 1998 alcuni sindaci italiani (Pavarini e Malucelli 1998), per contrastare la prostituzione nelle aree pubbliche e rispondere, così, alle crescenti proteste dei cittadini, avevano scelto di utilizzare la strada delle ordinanze *ad hoc* le quali, pur presentandosi molto differenziate tra loro nella formulazione (motivazioni, destinatari, definizione delle sanzioni) e nella loro gestione concreta, presentavano tutte una novità in comune, cioè la punizione del cliente.

Le ordinanze « antiprostituzione » avevano sanzionato, dal lato della domanda, la sosta o fermata del veicolo per contrattare la prestazione (sulla base di varie fonti normative: art. 823 codice della strada, e, a tutela dei beni demaniali, art. 106, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, TULCP).

Dal lato dell'offerta, invece, avevano sanzionato l'abbigliamento indecoroso e l'atteggiamento che offende la pubblica morale, puniti secondo il TULCP.

Dal 2008 il panorama si modifica. Viene introdotto nell'ordinamento un nuovo esercizio dei poteri del sindaco, in particolare, il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante « Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica » convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125, all'art. 2, 1° co., lett. e), prevede espressamente la possibilità di esercizio dei poteri conferiti al Sindaco contro comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, possono offendere la pubblica decenza, il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione dei medesimi. Ora l'art. 54, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana (il d.m. del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 dà attuazione delle previsioni contenute nelle suddette leggi).

Viene così introdotto in Italia, con una legge nazionale, il concetto di « sicurezza urbana », che legittima interventi volti a contrastare il degrado ed il disordine urbano ed a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Principali ambiti di intervento sono: la prostituzione, il consumo di alcol, il vandalismo, l'accattonaggio molesto, intesi quali fenomeni che arrecano lesione di interessi riconducibili alla sicurezza urbana (Cittalia — Fondazione Anci Ricerche 2009; Lorenzetti e Rossi 2009; Pajno 2010). Ma il tema maggiormente regolato (16%) è il divieto di prostituzione in aree pubbliche.

Si tratta, per lo più, di interventi volti a sanzionare non tanto la contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento, quanto piuttosto le attività connesse alla stessa: l'intralcio alla circolazione veicolare urbana o comportamenti e/o abbigliamento che manifestano l'intenzione di adescamento.

Le ordinanze sono dichiaratamente volte a contrastare anche l'insicurezza, in particolare — si afferma — di donne e bambini, che si trovano a transitare nelle zone interessate dal fenomeno, che di fatto comporterebbe limitazioni alla fruibilità del territorio comunale.

Molto spesso tali ordinanze sono emesse dalle amministrazioni locali per dar una risposta efficace e istantanea alle proteste dei cittadini residenti. Le ordinanze enunciano di perseguire i seguenti obiettivi (Cittalia — Fondazione Anci Ricerche

2009): farsi carico del disagio dei cittadini residenti, diminuire il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno e favorire la convivenza civile e la coesione sociale; il ridimensionamento del fenomeno, il contrasto alla riduzione in schiavitù delle prostitute e al rischio di contiguità del mercato del sesso con altri mercati illegali e fenomeni criminali come il commercio abusivo, lo spaccio di droga, ecc.; e in particolare: affrontare il degrado urbano legato alla visibilità sociale raggiunta dalla prostituzione straniera di strada, allo scandalo morale e al danno di immagine della città; tutelare la pubblica decenza; combattere la grave turbativa della circolazione, i rischi rispetto alla sicurezza stradale e dunque tutelare la pubblica sicurezza; combattere situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica; tutelare e conservare i beni demaniali.

I comportamenti sanzionati dalle ordinanze sono prevalentemente i seguenti (Cittalia — Fondazione Anci Ricerche 2009): è fatto divieto di arrestarsi o fermarsi, a piedi o con veicoli anche temporaneamente, e contattare soggetti che sostano ed occupano prolungatamente tali spazi con atteggiamenti o manifestazioni congruenti allo scopo di offrire prestazioni di meretricio e contrattare tali prestazioni, ma anche semplicemente contattare o intrattenersi per chiedere informazioni; è fatto divieto di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali, ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, o mostrarsi in pubblico con abiti che offendono il pubblico pudore; così come è vietato a tutti i soggetti di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi delle zone contemplate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi, rendere difficoltoso o pericoloso l'accesso; è vietato agli autoveicoli fermarsi nei pressi dei soggetti che sostano nelle strade con atteggiamenti o manifestazioni, anche legati all'abbigliamento, congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali, ed altresì, di concedere ospitalità a bordo del proprio autoveicolo.

Così l'obiettivo di contrastare la visibilità della prostituzione (di strada) riesce a trasformare un problema sociale in un problema di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. Ma di fatto sovente la applicazione delle ordinanze determina solo movimenti e cambiamenti di zona (quando non causa lo spostamento al chiuso della prostituzione di strada). Viene punito il cliente (che — peraltro — al ricevimento della contestazione provvede immediatamente al pagamento, senza impugnarne la sanzione, così contribuendo anche alle entrate degli enti locali).

Nella chiave della sicurezza vengono colpite anche le persone che esercitano. Oltre alle ordinanze dei sindaci vengono infatti riattualizzati vecchi armamentari, per esempio le misure di prevenzione della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 in particolare l'allontanamento con foglio di via obbligatorio. Tale tentativo è stato tuttavia bocciato dalla giurisprudenza amministrativa che lo ha ritenuto non legittimo con riferimento all'esercizio in sé della prostituzione (T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 19 aprile 2011, n. 165; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 29 dicembre 2010, n. 7738, www.giustizia-amministrativa.it).

Compariva, nella legge Merlin, anche una norma che sanzionava penalmente adescamento e invito al libertinaggio (art. 5, n. 1-2, l. 75/1958) di chi esercita la

prostituzione. Era punito come reato contravvenzionale e poi era stato depenalizzato a sanzione amministrativa (art. 81, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507). Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti delle persone dell'uno e dell'altro sesso che:

- a) in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
- b) seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Qui la legge del 1958 mostrava tutta la sua ambivalenza, in quanto, offrendo uno strumento diretto di criminalizzazione dei soggetti che si prostituiscono, tradiva la proclamata impostazione abolizionista proprio nell'aspetto della tutela della persona prostituta. Ora la vecchia norma ha avuto nuova vitalità a salvaguardia della sicurezza pubblica.

Invero la norma più usata è quella del reato contravvenzionale dell'art. 726, 1° co., c.p. che punisce con l'arresto o con l'ammenda chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza. Anche a tale reato è stato riutilizzato ai fini di garantire la sicurezza urbana.

Infine, a questo armamentario utilizzato nei confronti dei clienti e delle persone che esercitano la prostituzione di strada, non possiamo non aggiungere le misure più incisive, quelle che colpiscono le/gli stranieri privi del permesso di soggiorno. Qui, sulla strada, la vulnerabilità è totale e la strategia della «retata» di polizia, travolgendo ogni differenza, colpisce indiscriminatamente: persone che avrebbero diritto al rifugio politico, minori non accompagnati, persone trafficate che potrebbero denunciare, persone che esercitano autonomamente, persone prostitute e persone «prostituite».

A coronamento finale dell'iter amministrativo giunge la espulsione dallo Stato, quale strumento decisivo e risolutivo della attuale politica migratoria e di governo della prostituzione.

Bibliografia

- ALPA G., 1986, *Il danno alla prostituta tra etica e fattualità*, in GC, 2712
- BERNSTEIN E., 2009, *Temporaneamente tua*, Odoja, Bologna (con introduzione Sexyshock).
- BRUSSA L., 1998, *I sistemi applicabili alla prostituzione e le politiche prostituzionali in Europa*, in *On The Road*, CNCA, Comunità Edizioni, Capodarco di Fermo, 81-113
- CADOPPI A., 2006, *Commento pre-art. 600 bis*, in Cadoppi A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 35 ss.

- , 2006, *Reati contro la libertà sessuale e psico-fisica dei minori*, Utet, Torino
- CALVI A., 1970, *Sfruttamento della prostituzione*, Cedam, Padova
- CANTARELLA E., 1967, *Prostituzione (diritto greco)*, in *NovissDI*, XIV, Torino, 225 ss.
- CENTOFANTI S., 2012, *Il lavoro "illecito"*, Aracne, Roma
- CENTONZE S., *Sicurezza e immigrazione*, Cedam, Padova., 2008
- CITTALIA — Fondazione Anci Ricerche, 2009, *Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana*, Fondazione Cittalia, Roma
- COPPI F., 2007, *I reati sessuali. I reati di sfruttamento della prostituzione dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Giappichelli, Torino, 629
- CUTRUFELLI M.R., 1981, *Il cliente*, Editori Riuniti, Roma
- DA PRA POCCHIESA M., 2011, *Prostituzione. Un mondo che attraversa il mondo*, Cittadella editrice, Assisi
- DANNA D., 2006, *Prostituzione e vita pubblica in quattro capitali europee*, Carocci, Roma
- DE CUPIS A., 1951, *Irrilevanza di atti e sanzioni di diritto pubblico nella sfera del diritto privato*, in *FI*, IV, 145 ss.
- DOLCINI E., MARINUCCI G., 2011, *Dei delitti contro la persona: Riduzione in schiavitù, Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, Circostanze aggravanti e attenuanti*, in Dolcini E., Marinucci G. (a cura di), *Codice Penale Commentato*, Ipsoa, Milano, 5703 ss.
- FARINA L., 2012, *Femicidio, prostituzione e tratta*, in Karadole C., Pramstrahler (a cura di), *Femicidio corredo culturale*, Regione Emilia Romagna, Bologna
- GAROFALO G., 2010, *La prostituzione come lavoro*, in www.ingenere.it
- GIAMMARINARO M., 2000, *La rappresentazione simbolica della tratta come riduzione in schiavitù*, in Carchedi F., Picciolini A., Mottura G. e Campani G. (a cura di), *I colori della notte: migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento sociale*, Franco Angeli, Milano, 90-100
- , 2002, *L'innovazione, le prospettive ed i limiti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 286/98*, in Associazione On the Road (a cura di), *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*, Franco Angeli, Milano, 60 ss.

- GIANNITI F., 1961, *La fattispecie legale a condotta fungibile*, in *ScP*, 653
- , 1962, *Inammissibilità del concorso tra le ipotesi criminose del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione altrui*, in *ScP*, 159
- HELPER M., 2007 *Sulla repressione della prostituzione e pornografia minorile. Una ricerca comparata*, Cedam, Padova
- KARADOLE C., PRAMSTRAHLER A., 2012 (a cura di), *Femicidio. Corredo culturale. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere. Anno 2011*, Centro Stampa Regione Emilia Romagna, Bologna
- LA CUTE G., 1988, *Prostituzione (dir. vig.)*, in *ED*, XXXVII, Milano, 462
- LEMME F., 1992, *Schiavitù*, in *EGTreccani*, XXVI, Roma, 1-6
- LEONE F., 1964, *Delitti di prossenetismo e adescamento*, Giuffrè, Milano
- LORENZETTI A., 2009, *Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza*, in Lorenzetti A., Rossi S. (a cura di), *Le ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti*, Jovene, Napoli, 191 ss.
- LORENZETTI A., ROSSI S., 2009 (a cura di), *Le ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti*, Jovene, Napoli
- MACRELLI R., 1981, *L'indegna schiavitù*, Editori Riuniti, Roma
- MANTOVANI F., 1959, *La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, in *RIDPP*, 452
- , 1995, *Delitti contro la persona: schiavitù*, Cedam, Padova, 335 ss.
- MARELLA M.R., 2008, *Bocca di Rosa, Roxanne e le altre. Considerazioni in tema di sesso, mercato e autonomia privata*, in *Polemos*, 2, 35 ss.
- MEREU I., 1988, *Prostituzione (storia)*, in *ED*, XXXVII, Milano, 440 ss.
- MERLIN L., BARBERIS C., 1955 (a cura di), *Lettere dalle case chiuse*, Edizioni Avanti!, Milano-Roma
- , 2008 (a cura di), *Lettere dalle case chiuse*, con prefazione di Da Pra Pocchiesa M., Riedizione EGA, Torino
- ONNIS J., 1978, *Il regolamento Cavour (15 Febbraio 1860): nascita della prostituzione di Stato*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, Giuffrè, Milano, 213-272
- PAJNO A., 2010 (a cura di), *La sicurezza urbana*, Maggioli, Rimini

- PATEMAN C., 1988, *The sexual contract*, Polity Press–Basil Blackwell, Cambridge–Oxford, trad. it. *Il contratto sessuale*, Roma, Editori Riuniti
- PALVARINI M., MALUCELLI L., 1998, *Rimini e la prostituzione. Per una progressiva civilizzazione dei rapporti tra città e prostituzione di strada*, in *Quaderni di Città Sicure*, Regione Emilia Romagna, Progetto Cittàsicure, n. 13
- PIAZZA M., 2008, *Ordinanza anti-prostituzione per il "buon costume" o scostumatamente anticostituzionale?*, in *GiC*, V, 4024 ss.
- PIOLETTI G., 1995, *Prostituzione*, in *Dig. pen.*, X, Torino, 284 ss.
- PITCH T., 1989, *Responsabilità limitate, attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano
- Regione Emilia Romagna, 2002, *Articolo 18: Tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla criminalità (l'Italia e gli scenari europei). Rapporto di ricerca*, On The Road Edizioni, Martinsicuro
- RESCIGNO P., 1966, *In pari causa turpitudinis*, in *RDC*, I, 1
- RESTA F., 2008, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, Milano
- SAULLE M.R., 1989, *Schiavitù*, in *ED*, XLI, Milano, 641
- SAPIO R., 1999, *Prostituzione dal diritto ai diritti*, Leoncavallo Libri, Milano
- SARASINI B., 2012 (a cura di), *Sesso al lavoro. La prostituzione al tempo della crisi*, Il Saggiatore, Milano
- SERUGHETTI G., 2013, *Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo*, con prefazione di Cutrufelli M. R., EDF, Roma
- SORGATO A., 2009, *I reati in materia di prostituzione*, Cedam, Padova, 125 ss.
- STADERINI M., 1983, *Prostituzione e nuovo femminismo*, in *Memoria*, 13, 31–38
- TABET P., 2004, *La grande truffa*, Rubettino, Milano
- TATAFIORE R., 1994, *Sesso al lavoro. Da prostitute a sex workers*, Il Saggiatore, Milano
- , 1998, *Uomini di piacere. . . e donne che li comprano*, Frontiera, Milano
- , 1999, *Il potere del sesso commerciale: ambiguità e trasformazioni*, in *Psiche*, 1–2, 57–63
- VIRGILIO M., 1987, *La donna nel codice Rocco*, in Pitch T. (a cura di), in *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, ESI, Napoli, 39–76

- , 1997, *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto*, Nuove Ricerche, Ancona
- , 2000, *Libertà sessuale e nuove schiavitù*, in *La tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili equilibri. Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova*, Giuffrè, Milano, 315-336
- , 2002, *Prostituzione e traffico di esseri umani tra legge e diritto giurisprudenziale*, in Associazione On the Road (a cura di), *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*, Franco Angeli, Milano, 38 ss.
- VIRGILIO M., ZORZELLA N., 2001 (a cura di), *I diritti delle donne migranti. Guida legale per operatori sociali della prostituzione, e per chi voglia capire. . .*, *Diritto Immigrazione e cittadinanza*, suppl. 2, Franco Angeli, Milano